

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI**

Corso di laurea Triennale in Servizio Sociale



**LA COLLABORAZIONE TRA SERVIZI
SOCIALI E AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEGLI
INTERVENTI DI TUTELA DEI MINORI**

Relatrice: Prof.ssa Barbara Segatto

Laureanda: Celeste Checchinato
Matricola N. 1202130

A.A. 2021/2022

Indice

INTRODUZIONE.....	5
NASCITA E STRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DI TUTELA MINORI IN ITALIA.....	7
1.1 Decentramento dei servizi.....	10
1.2 Nuovi rapporti con l'autorità giudiziaria	12
1.3 Le competenze dell'autorità giudiziaria distribuite in diversi soggetti	14
1.4 Le diverse forme di gestione dei servizi di tutela minori	16
1.5 Servizi di tutela in Veneto	19
PRESA IN CARICO IN BENEFICITÀ E GIUDIZIALE E DILEMMI ETICI	21
2.1 Contesto di beneficità.....	21
2.2 Caso di Gianmarco e Pietro	24
2.3 Quando si passa dalla beneficità alla segnalazione:.....	26
2.4 Il contesto giudiziario	29
2.5 Caso di Sara, Francesco e Davide.....	30
2.6 Dilemmi etici.....	31
2.7 Alcune situazioni che portano a dilemmi etici.....	34
Ascoltando la voce degli operatori	37
3.1 Il contesto dell'indagine.....	38
3.2 Le fasi delle interviste	38
3.3 La costruzione dello strumento e le aree indagate	38
3.4 Descrizione dei professionisti intervistati	40
3.5 Il cuore dell'indagine.....	41
3.6 Eventuali problematiche legate alla comunicazione	43
3.7 Tempistiche idonee alle necessità operative	44
3.8 Attuazione dei decreti da parte dei Servizi	46
3.9 Pareri discordanti	47
3.10 Problematiche da risolvere e ipotesi di nuovi strumenti	48
CONCLUSIONI	51
Bibliografia:	55
Sitografia:.....	55

INTRODUZIONE

“Nell’ambito della cura e protezione del minore s’incontrano e, talvolta, si fronteggiano due culture: quella psicologico-sociale e quella giuridica. Esse rappresentano due poli dal momento che, la prima si muove a partire dall’aspetto dei bisogni del bambino e del nucleo familiare e la seconda da quello dei diritti. La loro complementarità rappresenta il sistema di protezione del minore, che, come una moneta falsa, non sarebbe spendibile se potesse contare su una sola delle due facce.” (Luzzato, 2017, p. 39).

Per poter contare su entrambe le facce è necessario che i poli comunichino tra di loro. Quando questo non avviene o non si hanno buone regole di comunicazione le conseguenze ricadono sui minori.

Durante il mio tirocinio professionalizzante presso il Centro Affidi e Solidarietà Familiare del Distretto 5 Padova Sud ho potuto notare le molte difficoltà presenti nel rapporto tra i servizi specialistici e i Comuni e di questi ultimi con l’Autorità Giudiziaria. Queste difficoltà, quali per esempio le tempistiche, rischiano di rendere meno efficaci o inefficaci le decisioni e gli interventi poiché giungono in tempi non coerenti o con la crescita, lo sviluppo e la protezione dei minori. Quando i professionisti richiedono il doppio o il triplo del tempo per lo svolgimento di un’indagine psico-sociale, portando anche a volte valutazioni incomplete, o quando i giudici lasciano fermi i casi per mesi, se non addirittura anni, il quadro generale si complica notevolmente. Sorvolando momentaneamente su quali possono essere le cause di questi ritardi, c’è da dire però che i minori e le famiglie non rimangono sospesi nel vuoto, anzi, nel lasso di tempo di attesa la situazione potrebbe essere rimasta la stessa, potrebbe anche essere rientrata o, nei casi peggiori essere degenerata gravemente.

L’obiettivo di questa tesi è dunque quello di cercare di evidenziare le principali criticità presenti nella relazione tra i diversi servizi pubblici impegnati nella tutela dei minori con

particolare attenzione alla comunicazione con l’Autorità Giudiziaria, nello specifico il Tribunale per i Minorenni.

La tesi è sviluppata in tre capitoli. Il primo tratta della nascita e della strutturazione dei servizi di tutela in Italia, un excursus storico che va dal Rinascimento ai giorni nostri. Si parla del mutamento della visione del minore negli anni, di come prima venisse considerato inferiore rispetto all’adulto e di come, con il tempo, la figura del bambino sia diventata centrale, alla pari dell’adulto e allo stesso tempo bisognoso della protezione di terzi. Nel capitolo si tratterà anche della nascita dei Tribunali per i Minorenni e il rapporto di questi con i servizi di tutela. Si passerà da un rapporto di collaborazione ad una riforma del giusto processo che vedrà la figura dell’autorità giudiziaria come terza e imparziale rispetto ai servizi. Si andrà poi ad approfondire la gestione dei servizi e un focus sui servizi di tutela in Veneto. Il secondo capitolo tratta dei diversi contesti di intervento nella tutela dei minori, il contesto di beneficenza e quello giudiziario, e dei dilemmi etici che emergono nelle prese di decisioni in ambito di tutela minori. Il contesto di beneficenza si ha nel momento in cui è presente la collaborazione dei genitori rispetto ai progetti di intervento tesi a migliorare le loro competenze genitoriali per riuscire a dare risposta ai bisogni dei figli e a prevenire situazioni di pregiudizio o pericolo per i minori. Il contesto giudiziario si apre a seguito di una segnalazione all’Autorità Giudiziaria. I dilemmi etici che riguardano la tutela minori sono definiti dilemmi strutturali, ovvero sono dilemmi che riguardano un continuo bilanciamento tra bisogni del minore e bisogni dei genitori. Infine, l’ultimo capitolo presenta una piccola indagine eseguita nel contesto del Distretto 5 di Padova Sud, nello specifico nella sede di Monselice. Sono stati intervistati 7 professionisti che lavorano o hanno lavorato nell’ambito della tutela minori. Le interviste hanno avuto lo scopo di far emergere le eventuali problematiche connesse alla comunicazione tra servizi e Autorità giudiziaria e alcuni strumenti da poter utilizzare per migliorare la comunicazione.

Capitolo 1

NASCITA E STRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DI TUTELA MINORI IN ITALIA

Solo durante il Rinascimento in Italia inizia a svilupparsi una certa attenzione riguardo alla cura e alla protezione dell'infanzia. Questo interesse porterà allo sviluppo d'iniziative di tipo privato per il sostegno e supporto di minori in stato di necessità e verso il 1800 alla nascita di un diritto di famiglia entro le codificazioni napoleoniche. Qui, i minori vengono visti come inferiori rispetto agli adulti e per questo sottoposti alla famiglia, a capo della gestione e del controllo dei figli.

Il controllo sociale dell'infanzia, e nello specifico della devianza minorile, iniziano ad essere alla base degli interventi effettuati per i minori durante il fascismo italiano. Infatti, in questi anni si è assistito alla formazione di enti assistenziali specializzati in compiti di assistenza e prevenzione e al regio decreto n. 1404 del 1934 che ha istituito un Tribunale per i minorenni separato dalla giustizia ordinaria, anche per l'attività specifica di osservazione della personalità del minore, con l'obiettivo di trovare i mezzi più idonei per assicurare il recupero della vita sociale dello stesso. La chiave di volta per la protezione del minore è stata la carta fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano, la Costituzione del 1948. Nella Costituzione, il minore viene riconosciuto al pari dell'adulto: titolare degli stessi diritti¹ ma allo stesso tempo diverso da questo, in ragione della sua personalità e dalla sua necessità di ricevere protezione da terzi. La Costituzione ha gettato quindi delle basi per l'istituzione di un sistema di tutela minorile di tipo globale (ovvero che deve rispondere a tutte le necessità di assistenza) e universale (ovvero rivolto a tutti minori senza nessun tipo di distinzione alcuna).

¹Cost. art. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Successivamente la legge n. 888 del 1956 ha introdotto la misura dell'affidamento del minore al servizio sociale, cominciando così a dare rilevanza alle diagnosi e prognosi eseguite attraverso le conoscenze che iniziavano a costruirsi grazie alle scienze del comportamento sull'osservazione della personalità irregolare del minore.

Con il Dpr n. 616/1977 avviene il trasferimento agli enti locali degli interventi di assistenza in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti amministrativi e di tipo civile dell'autorità giudiziaria minorile. Questo tipo di trasferimento delle competenze e il coordinamento dei servizi di tipo sanitario con quelli dei servizi sociali ha determinato una distinzione delle funzioni di assistenza e aiuto rispetto a quelle di controllo, modificando così l'impostazione della istituzione dei Tribunali per i Minorenni. In questa fase, quindi, inizia ad emergere il concetto che i doveri genitoriali devono essere esercitati nel rispetto dei diritti della personalità del figlio minore (art. 2 Costituzione).

Nonostante le leggi appena citate, solo negli anni '80 si inizia a parlare in maniera approfondita e specifica della protezione del minore nella sua globalità. Le ragioni dipendono da un lato, dallo sviluppo e dalla diffusione di conoscenze scientifiche in merito al maltrattamento infantile e, dall'altro lato, dall'emersione di un sentimento di responsabilità di tipo collettivo nei confronti di minori vittime di violenze familiari. In questi anni iniziano ad essere indagate le conseguenze del maltrattamento infantile e al contempo ipotizzate delle possibili modalità d'intervento a favore delle vittime di queste violenze. Avviene una trasformazione dal punto di vista sociale: le violenze sui minori non devono rimanere nel silenzio all'interno delle mura di casa ma diventare una questione conosciuta e dibattuta da tutti per dare giustizia alle vittime. In questo contesto nascono i primi centri di tipo specialistico (di natura privata) dedicati alle diverse forme di maltrattamento sui minori. Uno dei primi è stato proprio il "Centro per il Bambino Maltrattato" (CBM) di Milano, fondato nel 1984 e con l'incarico di offrire un servizio pubblico specializzato in diagnosi ed interventi a favore dei minori maltrattati e delle loro famiglie. L'attività svolta dal CBM ha rappresentato anche una svolta dal punto di vista del coinvolgimento dell'autorità giudiziaria. Il Tribunale per i Minorenni diventa l'interlocutore privilegiato dei primi servizi specializzati in protezione dei minori, con cui viene instaurato un rapporto di **collaborazione**. Tutti i cambiamenti fino a qui menzionati hanno trovato una certa corrispondenza anche sul piano politico nazionale, nel quale,

negli stessi anni si è assistito ad uno sviluppo delle politiche inerenti ad infanzia e famiglia.

In particolare, sono state significative:

- La Legge 1044 del 1971 che ha portato all'istituzione degli asili nido;
- La Legge 405 del 1975 che ha istituito i consultori familiari;
- La Legge 184 del 1983, la quale ha portato alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (attuale "Diritto del Minore ad avere una famiglia")²;
- La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (New York, 1989).

C'è da aggiungere, a questi importanti interventi, la progressiva territorializzazione dei servizi socio-sanitari, la cui gestione è stata poi affidata alle Regioni tramite le ULSS e ULS poi diventate ASL e agli enti locali. Nonostante queste variazioni, fino a questo momento, nell'approccio generale alla protezione dei minori tende a permanere un assistenzialismo, focalizzandosi principalmente in interventi *in cash* e nell'istituzionalizzazione dei minori.

Negli anni '90, in particolare nelle ASL, si concretizza la creazione di servizi pubblici dedicati alla tutela dei minori e al lavoro per la recuperabilità delle famiglie d'origine.

In relazione all'attuazione dei contenuti della Legge 833 del 1978, è stato possibile individuare tre principali tendenze in materia di organizzazione sociale e sanitaria entro il panorama nazionale:

- Integrazione socio-sanitaria: realizzata all'interno delle ASL, le quali hanno **ampia delega** da parte dei Comuni di funzioni socio-assistenziali, tra le quali anche la tutela minori;
- Integrazione socio-sanitaria, realizzata entro le ASL, con **delega parziale** di funzioni socio-assistenziali da parte dei Comuni (talvolta rientra anche la tutela minori);
- Separazione tra ambito sociale e sanitario e contestuale gestione dei servizi socio-assistenziali, tra i quali anche la tutela minori, da parte dei Comuni (**senza delega**).

Si è assistito quindi a una realizzazione di sistemi territoriali di tutela e protezione di minori altamente eterogenei e particolaristici. Nel complesso però, si può affermare che inizia a prendere forma una rete di servizi pubblici e privati impegnati in percorsi di natura sociale, sanitaria e giudiziaria in favore di minori e della loro famiglia.

² Modifica introdotta con la Legge 149 del 2001

C'è da ricordare inoltre anche il supporto dato da altri servizi, quali:

- Neuropsichiatria infantile;
- Consultorio Familiare;
- Ospedale;
- SerD;
- Servizi per la salute mentale;
- Scuola;
- Autorità Giudiziaria;
- Forze dell'ordine.

Un lavoro integrato tra questi servizi e le differenti professionalità ha permesso ai servizi pubblici di tutela minori di superare il sostanziale assistenzialismo sopracitato, per passare ad un utilizzo di un approccio psicologico-relazionale nel lavoro con i minori e le loro famiglie, per prevenire e contrastare il problema del maltrattamento.

1.1 Decentramento dei servizi

Il primo decennio del secolo corrente, si apre con una situazione di forte tensione per i servizi di tutela minori dal punto di vista operativo (rapporti con l'autorità giudiziaria) e dal punto di vista organizzativo-gestionale (ovvero nel rapporto con le ASL). Per quanto riguarda il rapporto con le ASL si assiste ad un ritiro delle deleghe. Questo rapporto varia anche in relazione ai contenuti delle leggi 502 del 1992³, la 328 del 2000⁴ (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e la riforma del

³ La Legge 502 del 1992 istituendo le nuove Aziende Sanitarie Locali (ASL) dà avvio ad una profonda revisione del ruolo dei comuni, che, in contrasto con la precedente normativa (Legge 833 del 1978), perdono il ruolo di gestione delle nuove ASL per mantenere una posizione importante nella programmazione sanitaria locale attraverso la Conferenza dei Sindaci e lo strumento del Piano di Zona.

⁴ La Legge 328 del 2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), avendo tra i suoi principi cardine la sussidiarietà verticale ed orizzontale, favorisce ulteriormente il decentramento dei servizi, attribuendo al comune gli «obblighi connessi all'eventuale integrazione economica delle spese a favore di soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali» (art. 6). Pone inoltre una particolare attenzione ai minori; infatti, all'art. 2 li elenca tra i soggetti ai quali deve essere attribuita priorità nell'accesso a prestazioni e servizi sociali; all'art. 16, intitolato «valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari», sottolinea l'importanza di realizzare interventi di sostegno alla genitorialità a carattere domiciliare e territoriale; all'art. 22, infine, individua tra gli interventi che costituiscono livello essenziale delle prestazioni sociali anche «c) sostegno per minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; d) misure per il sostegno delle responsabilità genitoriali».

Titolo V della Costituzione. Il ritiro delle deleghe consiste nella riappropriazione da parte degli enti locali dell'organizzazione e gestione dei servizi di tutela minori. Le motivazioni possono essere di due ordini differenti:

- La progressiva sanitarizzazione dei servizi socio-sanitari che ha comportato una separazione tra ambito sociale e sanitario. Il rischio qui è che i servizi prendessero sempre di più le distanze dagli altri servizi facendo venire a meno il lavoro integrato (per esempio con le Scuole o le agenzie educative);
- La mancata possibilità per i Comuni di intervenire sull'erogazione dei servizi socio-sanitari, con il conseguente scarso controllo della spesa e una percezione di distanza tra l'ente locale e le problematiche relative al territorio.

Ma un cambiamento di questo tipo ha portato dei vantaggi?

Si può dire che, il ritiro delle deleghe, ha portato con sé sia vantaggi che svantaggi. Sicuramente i vantaggi sono stati:

- La diminuzione dello stigma sociale delle famiglie;
- Il favorirsi di “comunità competenti” grazie all'approccio del community care.

Gli svantaggi invece sono stati:

- La formazione di disagi e problematiche connessi alla possibile interferenza della sfera politica;
- La minor preparazione degli operatori comunali e il maggior isolamento di questi operatori rispetto agli altri servizi socio-sanitari, con conseguente frammentazione dei servizi.

Successivamente al ritiro delle deleghe, gli enti locali hanno assunto diverse configurazioni per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi di tutela.

In particolare, si parla di:

- Servizi per la tutela dei minori in senso stretto: definiti anche servizi di secondo livello. Sono quei servizi che operano attraverso équipe multiprofessionali e per i quali il criterio di accesso a interventi di tipo sociale è rappresentato da una segnalazione inviata all'Autorità Giudiziaria competente. L'intervento di questo gruppo è solitamente preceduto dalla presa in carico da parte dei servizi di base, ai quali sono affidati invece compiti di prevenzione e sostegno alle competenze di famiglie vulnerabili;

- Servizi per la tutela in senso ampio: si occupano sia delle funzioni di prevenzione della vulnerabilità genitoriale sia delle azioni di protezione ed intervento a favore del minore (decretate dall’Autorità Giudiziaria).

1.2 Nuovi rapporti con l’autorità giudiziaria

Nello stesso periodo delle tensioni dei servizi nel rapporto con le ASL e il conseguente ritiro delle deleghe si assiste a una modifica dei rapporti tra magistratura e servizi a seguito della crescente difficoltà dei servizi sociali di tenere assieme le funzioni di aiuto e controllo. Molteplici sono le motivazioni per questa fatica:

- Il coinvolgimento degli operatori nel fornire testimonianza durante i processi e allo stesso tempo la necessità di tenere una posizione di terzietà rispetto alla situazione;
- Il riuscire a coniugare gli obblighi di denuncia e segnalazione con il segreto professionale;
- L’incapacità di poter lavorare in un contesto di totale trasparenza nelle situazioni in cui sono attivi procedimenti penali;
- La forte esposizione mediatica dei professionisti e del loro operato.

Queste criticità hanno iniziato ad essere insostenibili, motivo per cui prende forma la revisione dell’art. 111 della Costituzione per mezzo della Legge Cost. 2 del 1999, comunemente conosciuta come “riforma del giusto processo”:

"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata..."(Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 "Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione" articolo 1)

Si tratta di un cambiamento profondo, nel quale ci si focalizza nella posizione di terzietà della figura del giudice rispetto alle parti, abbandonando quindi la posizione di collaborazione con i servizi per la protezione dei minori.

Le conseguenze operative di questa nuova riforma si rendono visibili nei punti nevralgici della connessione tra operatività dei servizi e giustizia, per esempio:

- Nelle segnalazioni delle situazioni di pregiudizio alla procura minorile;

- Nell'esercizio delle funzioni di protezione nel caso di affido dei minori all'ente locale;
- Negli interventi di protezione d'urgenza;
- Nelle scelte sulle proposte di affido ed allontanamento da casa;

I professionisti dei servizi di tutela minorile quindi, non coinvolti nel dibattito di definizione della riforma, si trovano in difficoltà e soprattutto faticano a trovare il proprio ruolo all'interno di questo nuovo paradigma. Un dato certo è che, questa nuova riforma, ha portato:

- La presenza di nuovi attori, quali avvocati e consulenti tecnici con i quali i professionisti dei servizi devono relazionarsi;
- La ridefinizione del ruolo degli operatori, appartenenti ormai ad un sistema autonomo e distaccato dal resto.

L'impatto di questa riforma sul mondo dei servizi suscita quindi una gamma di reazioni che passano dalla rassegnazione al ritiro burocratico. Con il nuovo prototipo di giudice, i professionisti non si trovano più ad avere un partner autorevole con il quale confrontarsi e supportarsi in merito alle decisioni più delicate e idonee nell'interesse dei minori,

“e contemporaneamente manca un altro soggetto in grado di indicare quale ruolo sia possibile svolgere e quale gioco di aspettative sia congruo mettere in campo nella relazione triangolare tra servizi, famiglie e tribunale”. (Bertotti, 2012, p. 41)

Nel concreto, uno dei primi effetti del giudice come terzo è stato l'inacidimento e il diradarsi delle comunicazioni tra operatori e magistrati.

Questa presa di distanza viene letta dai servizi come una deresponsabilizzazione e come un mancato interesse nei confronti dei bambini da parte della magistratura. Il ripristino del contraddittorio giuridico viene visto, sempre dagli operatori dei servizi, come la dismissione di una responsabilità nel prendere delle decisioni nell'interesse dei minori e la delega della decisione al contenzioso tra le parti. Inoltre, la pluralità degli attori nello scenario non viene compresa dai professionisti del sociale nella sua bontà portando così a diffondersi un comportamento ritirato e difensivo. La sensazione prevalente, quindi, è che si sia creata una maggiore distanza alla quale sembra arduo attribuire un senso costruttivo. Per spiegare meglio la situazione dei servizi, un magistrato ha affermato:

“Il sistema dei servizi sembra avere difficoltà ad assumere piena consapevolezza di appartenere a un sistema autonomo, che si occupa della protezione e della tutela delle fasce deboli, e tra questi i

minori con ruolo e funzioni proprie, non serventi rispetto all'autorità giudiziari né da questa dipendenti". (Bertotti, 2012, p. 42)

Appare indubbia qui, la fatica dei servizi ad accedere ad una visione più matura del ruolo protettivo dell'infanzia, ma dall'altro lato sembra anche del tutto illusorio pensare che il riposizionamento reciproco possa avvenire nell'assenza di una discussione condivisa e soprattutto di un accordo da ambo le parti.

1.3 Le competenze dell'autorità giudiziaria distribuite in diversi soggetti

Ad oggi, quando i servizi devono comunicare con l'Autorità Giudiziaria, si fa riferimento a diversi soggetti: alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, al Tribunale per i minorenni, al giudice tutelare, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e al Tribunale ordinario.

Nello specifico, la Procura minorile:

- Vaglia le segnalazioni pervenute dai servizi, oppure da soggetti quali cittadini e volontari o dalle forze dell'ordine in merito a situazioni di pregiudizio o di abbandono di minore. In queste circostanze:
 - a. Inoltra la documentazione alla Procura presso il Tribunale ordinario, nel caso in cui ci sia un reato a danno del minore ad opera di un adulto;
 - b. Richiede con ricorso al Tribunale per i minorenni di pronunciare la decadenza o la sospensione o la limitazione della responsabilità genitoriale e/o l'eventuale allontanamento del minore dalla famiglia di origine o dichiarare lo stato di adottabilità;
 - c. Dispone provvedimenti per la protezione assistenziale del minore che ha comportamenti devianti;
 - d. Presenta al Tribunale per i minorenni, a seguito di un intervento sulla base dell'art. 403 c.c., la richiesta urgente di allontanamento.
- Effettua o dispone ispezioni nelle comunità di accoglienza con ricorrenza semestrale o straordinarie.

Il Tribunale per i minorenni:

- Nomina il tutore provvisorio, il curatore speciale, il difensore di ufficio;

- Decide sui ricorsi presentati dal procuratore o dalle parti private nei casi previsti. Nello specifico può dichiarare lo stato di adottabilità, la decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale e dispone l'affidamento ai servizi sociali (art. 330 e 333 c.c.)⁵
- Decide i ricorsi sull'affido e le questioni economiche relative ai minori;
- Decide di prorogare gli affidi consensuali allo scadere dei 24 mesi;
- Riceve le schede periodiche (tramite l'osservatorio regionale infanzia, adolescenza, giovani e famiglia) relative ai minori in affidamento familiare giudiziale.

Il giudice tutelare:

- Ha la funzione di nominare il tutore legale per il minore privo di genitori con poteri di responsabilità genitoriale;
- Rende esecutivo per mezzo del decreto l'affido familiare o l'inserimento in comunità previsto dal servizio sociale;
- Controlla e vigila i minori sottoposti ad affido consensuale;

La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario:

- segnala la situazione alla Procura per i minorenni nel momento in cui ritiene di intervenire sulla tutela civile del minore.

Il Tribunale ordinario:

- In sede civile può disporre dell'affidamento dei minori in caso di separazione o divorzio dei genitori.

Un'ultima figura che troviamo nell'ambito della tutela minori è una figura che opera al confine tra l'ambito giurisdizionale dei diritti e quello delle funzioni assistenziali dei servizi. Questa figura è quella del Pubblico Tutore che, nello specifico:

⁵ Art.330-333: Con l'articolo 330 il giudice può pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essi inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. Art. 333: Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore

- Si occupa della sensibilizzazione e selezione di persone disponibili ad assumere la tutela legale di un minore;
- Vigila l'assistenza prestata ai minori che vivono in ambienti differenti dalla propria famiglia;
- Collabora per la promozione di iniziative per la prevenzione del minore;
- Promuove iniziative per la diffusione di una cultura che rispetti i diritti del minore;
- Elabora pareri sulle proposte di provvedimenti normativi riguardanti i minori;
- Segnala alle amministrazioni i fattori di rischio o danno per i minori a causa di situazioni inadeguate per il loro processo di crescita e sviluppo.

1.4 Le diverse forme di gestione dei servizi di tutela minori

Guardando al panorama italiano attuale e ampliando lo sguardo complessivo al welfare italiano, si può osservare che una caratteristica condivisa da tutti gli ambiti afferenti a servizi e politiche sociali e che si manifesta in declinazioni differenti a livello inter ed intra regionale è una disomogeneità territoriale. Per quanto riguarda la dimensione interregionale, si possono individuare tre forme principali di gestione dei servizi di tutela minore che possono essere estesi anche alla situazione nazionale.

1. Gestione in economia: l'ente locale si occupa della gestione del servizio e dell'erogazione degli interventi attraverso le proprie strutture e risorse. Una gestione di questo tipo comporta un maggior controllo della qualità delle prestazioni, monitorando costantemente l'efficienza ed efficacia del servizio. Uno svantaggio di questo tipo di gestione risiede però nella difficoltà che si potrebbe avere nella decisione stessa;
2. Gestione in affidamento a terzi: l'ente locale mantiene le funzioni di governance e finanziamento e delega l'erogazione del servizio alle ASL o ad enti privati (profit e non profit). Una gestione di questo tipo, da un lato può portare ad una maggior efficienza dei servizi e una riduzione della spesa ma allo stesso tempo potrebbero verificarsi atti di corruzione;
3. Gestione in forma associata: più enti locali decidono di cooperare per la gestione unitaria del servizio, attraverso soluzioni contrattuali che possono portare la

creazione di enti dotati di propria personalità giuridica. Una forma di gestione associata permette ai piccoli comuni di cooperare per gestire un bacino territoriale più ampio, incrementando le risorse a disposizione. Gli svantaggi di questa modalità è che spesso la sede è dislocata in un altro territorio aumentando così la distanza tra le persone e i servizi.

Si deve sottolineare che, nonostante le molteplici soluzioni organizzative-gestionali, i servizi appaiono abitati da professionisti sempre più preparati che mostrano maggiori competenze e preoccupazioni verso bambine e bambini, ragazze e ragazzi. I problemi dei bambini non sono problemi da bambini, ovvero semplici e facili da risolvere: sono complessi in quanto riguardano condizioni sufficientemente sicure di reddito, di cure sanitarie, di rapporti familiari, di regolarità nella frequenza scolastica, di emozioni e relazioni animate da attese e desideri ma anche illusioni e disillusioni. Per questo la professionalità degli operatori è fondamentale:

“Disporre di più opportunità di risorse e di competenze per affrontare i problemi è una ricchezza [...] La complessità non può essere affrontata che attraverso l'individuazione di qualche bandolo del groviglio, di alcuni problemi più di altri rappresentabili e assumibili da chi ne è portatore, avvalendosi di sostegni che vanno individuati con prudenza entro un accompagnamento continuativo nel tempo. L'integrazione degli apporti di diverse istituzioni e di diversi operatori è ineludibile per poter convergere su una stessa visione della situazione e su qualche appiglio: ancor più per poter cogliere via via quello che avviene, comprenderlo, aggiustare la rotta, mantenere vive e fiduciose interazioni. “ (Olivetti Manoukian, 2021, 18).

Un buon lavoro in questo campo ha bisogno di un impegno costante per cercare di capire e di far capire a bambini e alle loro famiglie, ma anche ai colleghi della stessa professionalità o di differente qual è il problema, cosa sta accadendo, cosa si sta vivendo e cosa può portare a modificazioni ed evoluzioni. I servizi per la tutela minori devono avviare un lavoro integrato, devono avviare un'evoluzione culturale con un diffuso, specifico impegno da più parti e a più livelli.

Per concludere, si può affermare che negli ultimi decenni, rispetto alle nuove generazioni del nostro paese si è avuto un importante impegno per ottenere una produzione normativa e una modifica di tipo organizzativo rivolta a definire le condizioni che devono essere assicurate per la vita e la crescita dei minori. Oggi, quando si parla di cura e protezione, i soggetti a cui si fa riferimento sono sia il bambino che la famiglia stessa. Gli operatori si concentrano sulle relazioni familiari, le relazioni interne alle cerchie sociali (parenti e amici) e sul contesto locale. Questi sono gli ambiti prioritari sui quali si focalizzano i

diversi interventi rivolti al superamento delle difficoltà del bambino e della sua famiglia. L'allontanamento temporaneo del minore dalla propria famiglia avviene "quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore" (art. 1 L. 184/83) e quando gli interventi di aiuto e supporto non hanno prodotto gli esiti auspicati, oppure in caso di necessità ed urgenza (in questi casi, i Sindaci possono procedere al collocamento del minore in un luogo protetto, sino a quando non si possa provvedere in modo permanente alla sua salvaguardia e protezione, ovviamente segnalando in contemporanea il caso alla Procura per i Minorenni.) (art. 403 cc)⁶.

Gli interventi di accoglienza al di fuori del contesto familiare, proprio perché hanno la caratteristica di essere temporanei, si prefiggono l'obiettivo di mantenere vivi i legami familiari e di migliorare le relazioni tra il minore e la famiglia in vista di una riunificazione. Fare interventi di protezione per il bambino, la sua famiglia e le relazioni che tra di loro, significa riconoscere le risorse e le potenzialità di questi soggetti che devono essere valorizzate e sostenute. Non a caso, è in questa ottica che acquistano significato:


- L'accompagnamento del minore nel suo percorso di crescita;
- Il contemporaneo sostegno alla famiglia nel percorso di superamento delle difficoltà e il loro affiancamento per il supporto alla responsabilità genitoriale.

C'è da dire che non sempre il sostegno e supporto dell'intero nucleo familiare porta alla riunificazione. Succede infatti che, a volte, le condizioni critiche che portano all'allontanamento del minore e il conseguente inserimento in una famiglia affidataria o in comunità sono tali da impossibilitare il rientro. In questo contesto i soggetti istituzionali hanno l'obbligo di agire con tempestività e consapevolezza al fine di evitare lunghe istituzionalizzazioni o il radicarsi di situazioni che possono impedire la costruzione di un contesto chiaro e legami affettivi stabili all'interno della nuova famiglia.

⁶ Articolo 403 Codice civile: Intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Si fa riferimento a quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità. La pubblica autorità ha il dovere di collocare il minore in un luogo sicuro, sino a quando non si possa provvedere ad una sistemazione definitiva.

1.5 Servizi di tutela in Veneto

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, le competenze in merito a protezione e cura dei minori si dividono in tre sezioni (fig. 1). Il primo si occupa delle generali funzioni di indirizzo e la programmazione regionale dei servizi sociali e socio-sanitari. Il secondo punto fa riferimento alle funzioni di garanzia e controllo della qualità dell'assistenza socio-sanitaria e sociale fornita dai servizi territoriali. Il terzo aspetto riguarda le attività di monitoraggio che la Regione svolge in modo originale rispetto al panorama nazionale, per mezzo del funzionamento di una banca dati regionali sulle comunità di accoglienza e sui minori accolti.



Da tempo nel Veneto si è attuata una strategia d'integrazione dei servizi che vede l'attribuzione ai Comuni delle funzioni generali e delle pratiche relative all'erogazione dei servizi, mentre le funzioni socio-sanitarie e ad elevata integrazione sono in capo alle Aziende Ulss (art. 130, L.R. 11/01). La regione Veneto ha espresso la volontà di sviluppare e potenziare una gestione di tipo unitario per le funzioni legate alle cure e protezione del minore attraverso la delega all'Azienda Ulss o per mezzo di forme di associazione fra Comuni. La proposta di unificare le funzioni tramite delega o associazioni ha portato una disomogeneità a livello territoriale, accentuata anche secondo le risorse e i vincoli dei differenti contesti locali. Anche in Veneto, quando si parla di delega, può essere totale o parziale. L'assenza di delega fa sì che al servizio sociale comunale spettino le funzioni di:

- Responsabilità di attivare e monitorare il "progetto quadro" del minore;
- Autorizzazione alla realizzazione dell'esercizio delle attività presenti nel territorio;

- Accreditamento e vigilanza delle attività sociali.

Le Province hanno il ruolo di promozione, coordinamento e incentivazione e di assicurare nel territorio di loro competenza degli interventi sociali relativi ai figli minori riconosciuti solo dalla madre (art. 131, L.R. 11/01).

Sono di competenza delle Aziende Ulss gli interventi sanitari e sociosanitari diagnostici e terapeutici rivolti al minore e alla sua famiglia. L'azienda Ulss, inoltre, assicura la programmazione, la progettazione e la gestione dei servizi sociali, in relazione alle deleghe assegnate dai Comuni e sulla base degli indirizzi espressi nella Conferenza dei Sindaci.

Per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza (Lea) del Veneto, la Giunta regionale ha recepito il Dpcm del 29 novembre 2001 con cui sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza da garantire a tutti gli assistiti del servizio sanitario nazionale e ne ha dato attuazione in ambito regionale, prevedendo anche ulteriori libelli aggiuntivi regionali e definendo quali prestazioni debbano essere pensate a carico del bilancio sanitario e quali quelle a carico del bilancio sociale.

Capitolo 2

PRESA IN CARICO IN BENEFICITÀ E GIUDIZIALE E DILEMMI ETICI

I compiti connessi alla tutela minori possono essere affidati ai servizi territoriali di secondo livello, che si occupano esclusivamente di intervenire nel contesto giudiziale dell'invio coatto o invece ai servizi di base, contemporaneamente impegnati anche nell'ambito della prevenzione e nell'ambito spontaneo e semi spontaneo. Nello specifico, parliamo di:

- A. **Contesto e presa in carico giudiziale**, quando la situazione di una famiglia entra in contatto con i servizi a seguito di una dedicata prescrizione impartita dall'Autorità Giudiziaria;
- B. **Contesto semi-spontaneo** quando una famiglia viene inviata al servizio da parte di agenzie educative o psicosociali, quali per esempio la scuola, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, ma anche la neuropsichiatria infantile e molti altri soggetti;
- C. **Contesto spontaneo** per indicare l'accesso volontario di famiglie al servizio, anche definito ambito **di beneficà**.

Si può dire che tra le tre categorie, il contesto giudiziario e spontaneo siano le più grandi e frequenti. Differenziarle è fondamentale, perché le due macrocategorie portano a un processo d'intervento con caratteristiche e declinazioni diverse.

2.1 Contesto di beneficà

L'accesso spontaneo è caratterizzato da un parere professionale positivo, in quanto, attraverso un adeguato sostegno genitoriale, si pensa sia possibile migliorare la situazione

dei minori e si pensa che i genitori possano recuperare buone competenze genitoriali per riuscire a dare risposta ai bisogni dei figli e prevenire situazioni di pregiudizio o pericolo per i minori. In questo contesto, l'accesso al servizio può avvenire per mezzo di un invio dalla rete dei servizi socio-educativi del territorio o per iniziativa della famiglia, magari non per motivazioni inerenti alle genitorialità ma altre questioni. In questo contesto di beneficenza, gli operatori mettono in atto un processo metodologico ben preciso ed unitario, sviluppato in quattro macro-fasi:

1. Analisi della situazione e definizione del problema;
2. Progettazione;
3. Realizzazione dell'intervento;
4. Conclusione.

Per quanto riguarda la prima fase, ogni famiglia arriva al servizio con una storia diversa e unica. I compiti dell'operatore sono quelli di raccogliere le richieste d'aiuto sia esplicite che implicite e contemporaneamente di conoscere e valutare la complessiva situazione familiare. Per fare ciò, l'operatore dovrà cercare di creare una relazione con le persone basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Elemento di fondamentale importanza in questa fase è che l'operatore deve cercare di prestare particolare attenzione a definire il problema insieme alla famiglia, la quale spesso, tenderà a vedere le problematiche sotto una luce differente, per esempio di natura economica. Per farlo è possibile:

“Partire dalle indicazioni fornite dall'utente in merito alle manifestazioni del problema, dall'interpretazione che questo ne avanza, dalle soluzioni fino ad ora individuate per affrontarlo e dalla rete relazionale in questo coinvolta, per poter poi, sulla base della valutazione professionale effettuata dall'operatore, sostenere la famiglia nella direzione del riconoscimento del problema genitoriale e della progettazione necessaria per affrontarlo.” (Segatto e Dal Ben, 2020, p.47)

L'assessment può essere definito come il collegamento tra la prima fase e la seconda riguardante la progettazione. Consiste in una valutazione che non si limita a verificare se c'è o meno una certa patologia ma se è presente o meno nel soggetto una correlazione tra uno stato psichico, che può essere rappresentato da dei bisogni, desideri o aspirazioni a uno stato di fatto (per esempio prerequisiti). In questo preciso passaggio c'è la necessità che l'operatore non si focalizzi solo sulle problematiche o le fragilità riscontrate ma anche

sulle potenzialità e le risorse che la persona singola o la famiglia possono introdurre. Si sostiene sia anche di fondamentale importanza coinvolgere la famiglia in questa fase di assessment, in primis per valorizzarne le conoscenze e poi anche per stimolarne la responsabilizzazione e l'apprendimento. Questa procedura, se condotta correttamente, dovrebbe portare alla visione di un progetto comune e alla definizione di un terreno di intervento condiviso. Il progetto dovrà tenere a mente obiettivi generali e specifici, i risultati attesi, le azioni che ogni attore coinvolto dovrà intraprendere, le risorse necessarie, i tempi di realizzazione, le modalità per il monitoraggio e la verifica finale.

Successivamente alla progettazione, gli attori dovranno provvedere a realizzare quanto concordato. Si può dire che, nell'ambito di lavoro con minori e famiglie vulnerabili le tipologie di intervento attivabili sono differenti. Nello specifico si può:

- Attivare un servizio di educativa territoriale e domiciliare, in cui gli educatori professionali entrano nel contesto di vita della famiglia cercando di valorizzare tutte le risorse che possono essere messe a disposizione per facilitare la costruzione nei genitori di competenze per poter rispondere in modo adeguato ai bisogni evolutivi dei minori;
- La vicinanza solidale, ovvero una forma di solidarietà tra famiglie che si attua per mezzo della condivisione e dell'affiancamento;
- Interventi di tipo psicologico, neuropsichiatrico o psichiatrico e altri interventi per supportare e sostenere le fragilità e difficoltà di alcuni membri della famiglia;
- Dei gruppi tra genitori o bambini a cadenza variabile per avere dei momenti di riflessione e condivisione tra bambini e tra genitori;
- Sviluppare un partenariato tra scuola e servizi educativi per una maggior collaborazione e supporto ai minori e alle loro famiglie;
- Proporre come misura temporanea per contrastare la povertà e altre difficoltà un sostegno di tipo economico;
- Attivare un affido familiare residenziale, ovvero quando il minore va a vivere temporaneamente presso la famiglia affidataria;
- Affido consensuale diurno, ovvero limitato a poche ore durante la giornata.

Una volta attivati e realizzati questi interventi, con anche eventuali modifiche durante il percorso, si passa alla valutazione finale, in cui ci si incontra per riflettere sul percorso fatto insieme e se si sono raggiunti i risultati attesi.

A questo punto, possono aprirsi tre scenari differenti:

1. ritiro della consensualità: succede quando la famiglia non fornisce più il suo consenso a collaborare per la realizzazione del progetto ma allo stesso tempo non ci sono i presupposti o delle difficoltà tali da dover fare una segnalazione all'Autorità Giudiziaria;
2. Autonomia e sgancio: il progetto e il percorso hanno fatto sì che si creassero condizioni positive per i genitori per potersi occupare dei figli e per rispondere in autonomia alle necessità dei minori;
3. Segnalazione: la situazione riguardante i minori si aggrava o viene a mancare la collaborazione da parte dei genitori nelle situazioni in cui, gli operatori, ritengono che i minori non siano in un contesto sicuro e protetto. In questi casi si segnala all'Autorità giudiziaria competente.

2.2 Caso di Gianmarco e Pietro

Gianmarco e Pietro hanno rispettivamente 15 e 17 anni. Il padre di Gianmarco e Pietro è in carico al CSM in quanto da anni gli è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico. Per questo motivo gli è stato assegnato anche un Amministratore di Sostegno. La situazione dei minori è stata segnalata al Comune da parte della scuola che rilevava problematiche, in riferimento ad entrambi i minori, sia sul piano degli apprendimenti che su quello del comportamento. I minori all'epoca frequentavano la scuola elementare e sono stati presi in carico dal Servizio di Età Evolutiva per una prima valutazione. È stato diagnosticato un lieve ritardo cognitivo a Gianmarco e per entrambi problemi psico-relazionali dovuti al contesto familiare. La madre si è sempre dimostrata collaborativa, partecipando a tutti i colloqui, accettando un intervento di educativa domiciliare e di partecipare al percorso di sostegno presso il Consultorio Familiare. La signora portava una grande sofferenza per la condizione del marito che rendeva invivibile la situazione in casa. Esprimeva il desiderio di separarsi dimostrando però di non averne gli strumenti prima di tutto

psicologici per cambiare progetto di vita. La signora, inoltre, non ha un lavoro in regola e fatica a tenere in casa un contesto igienico sanitario adeguato. La signora è stata supportata dal consultorio familiare per la separazione dal marito che è avvenuta però senza che la signora coinvolgesse i propri figli accompagnandoli a capire le motivazioni e i contorni di un cambio così importante degli equilibri familiari. La reazione dei minori è stata di chiusura totale verso l'esterno sviluppando una depressione. Il servizio sociale del Comune, con il supporto del servizio specialistico Consultorio Familiare, ha investito sulla madre, sulla sua collaborazione, sulla sua consapevolezza della sofferenza dei suoi figli, decidendo di non segnalare all'Autorità Giudiziaria. Si è proceduto quindi con una presa in carico in beneficenza con la progettazione di un intervento che tenesse conto di obiettivi generali e specifici in merito al reinserimento dei due minori in un contesto sociale più idoneo per la loro crescita psico fisica. L'intervento messo in atto è stato proprio quello di attivare un servizio di educativa domiciliare in cui un educatore è entrato nel loro contesto di vita con cadenza settimanale cercando di valorizzare tutte le risorse che potevano essere utilizzate, non solo dai minori ma anche della madre in modo tale da poter sviluppare delle competenze per poter rispondere in modo adeguato alle necessità dei minori. La madre, però, nonostante tutti i supporti, non è mai riuscita a migliorare la situazione familiare, neanche per quanto riguarda l'igiene della casa. Ora che i ragazzi hanno 17 e 15 anni, la relazione con la madre non è buona, i minori si rifiutano di collaborare per l'educativa domiciliare e i servizi affermano che ormai è troppo tardi per un inserimento in una comunità educativa o in un centro diurno. Il caso di Gianmarco e Pietro è emblematico di come la collaborazione da parte delle figure genitoriali non è elemento sufficiente per garantire la protezione dei minori. Il ruolo dell'assistente sociale del servizio tutela minori è anche quello di valutare, sostenuta dai servizi specialistici, se i tempi per un possibile recupero delle funzioni genitoriali corrispondano ad un'adeguata tutela dei tempi evolutivi dei minori.

2.2.1 Caso di Sara e Marco

Sara e Marco hanno rispettivamente 8 e 4 anni. La mamma ha 25 anni. La prima figlia è nata all'interno di un matrimonio, il quale, successivamente all'entrata in carcere del marito è finito. Il secondo figlio è nato da un altro rapporto e per questo i bambini hanno due cognomi diversi. La prima ha quello del padre, il più piccolo invece ha quello della

madre perché non è stato riconosciuto dal padre. Quando il marito è entrato in carcere la donna si è trovata a gestire una situazione difficile anche per le sue fragilità. La donna ha avuto un passato difficile legato all'uso di sostanze stupefacenti, motivo per il quale la sua famiglia ha deciso di prendere le distanze da lei, per quanto poi la situazione sia rientrata. Avendo la donna difficoltà nella gestione del quotidiano, il Comune le è stato di supporto nella ricerca di un lavoro e nei rapporti con la scuola per cercare di per avere la più grande a scuola fino alle quattro. Inoltre, avendo appunto difficoltà a rintracciare la famiglia della madre per un aiuto alla figlia e ai nipoti, si è cercata una famiglia d'appoggio che potesse fungere da sostegno e supporto ai bambini e alla madre. Una progettualità di questo tipo, mantenuta a livello di beneficenza, è stata pensata in quanto il problema principale stava nella fragilità educativa della madre e non in maltrattamenti, ecco perché non si è proceduto ad una segnalazione. La coppia si è affiancata a lei non solo per una impostazione educativa per i bambini ma anche per i cambi turno repentini di lavoro. Con questo sostegno etero familiare la donna è riuscita a gestire meglio il quotidiano e la gestione dei figli, creando anche un buon rapporto con la coppia d'appoggio, la quale viene vista dai bambini come punto di riferimento.

2.3 Quando si passa dalla beneficenza alla segnalazione:

L'intervento in un contesto spontaneo si interrompe nel momento in cui si passa alla segnalazione alla competente Autorità giudiziaria, che in questo contesto corrisponde alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni. La segnalazione, in concreto, è una comunicazione concordata precedentemente da tutti i servizi competenti della protezione e cura dei minori con cui si informa l'Autorità giudiziaria di una situazione di rischio di pregiudizio o di pregiudizio in cui si trova un minore. Con il termine pregiudizio si fa riferimento ad una condizione non transitoria ed oggettiva di una grave e particolare forma di disagio e disadattamento che può sfociare (rischio di pregiudizio) o è già sfociata (pregiudizio) in un danno oggettivo per il benessere psicofisico del minore, e che:

«non assicura al bambino o al ragazzo i presupposti necessari per un idoneo sviluppo psico-evolutivo e un'idonea crescita fisica, affettiva, intellettuale e mentale» (Regione Veneto, 2008, p. 51).

Oltre alle segnalazioni fatte dai servizi competenti nell'ambito di cura e protezione dei minori, ci sono delle situazioni che non sono note ai servizi e che vengono lo stesso portate all'attenzione dell'Autorità giudiziaria prima di aver realizzato approfondimenti sul caso. I casi possono essere cinque:

1. Minore che si trova in "stato di abbandono" (Legge 184 del 1983, art. 9, c. 1);⁷
2. Minori che esercitano la prostituzione; (R.D.L. 1404/34, art. 25bis, c. 1);
3. Minori stranieri e privi di assistenza in Italia, vittime di reati di prostituzione e/o pornografia minorile o di tratta e commercio; (R.D.L. 1404/34, art. 25bis, c. 2);
4. Minori materialmente o moralmente abbandonato o lasciato in locali insalubri e pericolosi, circondati da persone negligenti, immorali e incapaci di provvedere alla crescita psicofisica del bambino o ragazzo (art. 403 c.c.);
5. Necessità di prorogare il termine di un affido familiare o un collocamento in comunità (Legge 184 del 1983, art. 4, c. 5).

Qualunque sia il motivo della segnalazione, sono due i fattori che fanno scattare la comunicazione all'Autorità competente: la gravità del rischio di pregiudizio o la presenza di una situazione di pregiudizio del minore. Quindi, per mezzo della segnalazione, ci si sposta da un contesto di intervento spontaneo a un contesto di tipo giudiziale. Questa comunicazione, aldilà delle motivazioni sopracitate, può essere attuata con tre finalità differenti:

1. Emergenziale, per collocare un minore in un posto sicuro essendo in uno stato di pregiudizio;
2. Trattamentale, nel momento in cui non sono stati riscontrati sufficienti cambiamenti positivi nel contesto spontaneo;
3. Preventiva, per evitare il rischio di cronicizzazione del malessere dei minori. In questa situazione la figura del genitore viene vista come non collaborante ma dotata di risorse.

⁷Legge 184 del 1983, art. 9: Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Mancando, a livello nazionale, delle indicazioni specifiche in merito alle situazioni di rischio di pregiudizio o pregiudizio di un minore, le Regioni hanno provveduto a colmare queste mancanze per mezzo di linee guida specifiche e chiare.

Un esempio, possono essere le linee guida per i servizi sociali e sanitari della Regione Veneto, pubblicate nel 2008 e le Linee di indirizzo per la comunicazione tra servizi socio-sanitari e autorità giudiziaria nel 2013. In queste linee guida viene previsto l'utilizzo di uno strumento comune definito il Frontespizio di segnalazione, che, insieme alla relazione sociale, compongono la segnalazione. La relazione sociale non è altro che uno strumento che motiva e sottolinea la richiesta di intervento dell'Autorità Giudiziaria, per questo, devono essere inserite all'interno tutte le informazioni necessarie per permettere alla Procura minorile di valutare che strada intraprendere. Nello specifico, nella relazione dovranno esserci informazioni in merito a:

- a. Composizione del nucleo e dati anagrafici;
- b. Motivazione/finalità sintetica della segnalazione;
- c. Descrizione della situazione del minore, della sua famiglia e dell'ambiente di vita;
- d. Storia degli interventi effettuati o in atto, con indicazione dei servizi coinvolti;
- e. Valutazione diagnostica, valutazione prognostica, progetto di intervento, dove possibile, e grado di consenso ottenuto. (Regione Veneto, 2013, p. 7-8).

Indicazioni di questo tipo appaiono sì utili per facilitare il lavoro dell'operatore ma non sufficienti per annullare la difficoltà di presa di decisione sul segnalare o meno. La problematica risiede nella dimensione individuale dell'operatore, sia per la complessità di formulare un giudizio professionale sul pregiudizio del minore, sia per i risvolti emotivi successivi alla segnalazione che si scatenano nel professionista. C'è da dire anche che, per quanto gli operatori siano investiti della titolarità e della responsabilità dell'intervento, necessitano anche dell'approvazione e dell'accordo di altri servizi, con cui non è sempre facile comunicare e cooperare in modo efficace. Possono emergere infatti contrasti tra i singoli operatori, nel momento in cui:

“Si fanno portatori di visioni particolaristiche e sono pertanto incapaci di tener conto dell’interesse della progettualità d’intervento e di considerare anche le azioni perseguite dagli altri professionisti coinvolti.”(Segatto e Dal Ben 2020, p. 52)

Un’ulteriore criticità riscontrata nel lavoro di rete risiede nelle aspettative, talvolta irrealistiche, che per esempio, gli assistenti sociali, nutrono rispetto all’operato degli psicologi e neuropsichiatri infantili.

2.4 Il contesto giudiziario

Il contesto giudiziario si apre a seguito della segnalazione di una situazione di un minore all’Autorità Giudiziaria, oppure nel caso in cui ci sia stata una segnalazione da soggetti altri rispetto al servizio competente, come per esempio la scuola, le forze dell’ordine o dei familiari, tale per cui la Procura si rivolge al servizio sociale o socio-sanitario (a seconda del tipo di delega) per la presa in carico coatta di una situazione familiare. Le fasi di intervento, in entrambi i casi, sono le seguenti:

1. Fase di **indagine** in cui i servizi sociali o socio-sanitari competenti hanno il compito di svolgere un’indagine psicosociale sulla situazione segnalata, andando ad indagare sulle condizioni del minore, della famiglia e del contesto di vita. La Procura minorile, successivamente all’indagine può decidere di:
 - a. Procedere all’archiviazione del fascicolo;
 - b. Decidere di coinvolgere il Tribunale per i Minorenni affinché questo decreti l’adozione di misure più specifiche alla protezione del minore. Queste misure potranno avere misura limitativa, integrativa o sostitutiva della responsabilità genitoriale;
 - c. Nel caso in cui, invece, si pensi a un reato procurato da un adulto nei confronti di un minore, la Procura minorile deve inoltrare e mettere a conoscenza la Procura presso il Tribunale Ordinario.
2. La seconda fase è quella della **valutazione**. Una volta coinvolto il Tribunale per i Minorenni questo formulerà delle prescrizioni di interventi che andranno monitorati e/o richiederà di realizzare ulteriori approfondimenti psicosociali e l’elaborazione di una diagnosi rispetto i funzionamenti familiari e le possibilità di

recupero della famiglia. Questa serie di indagini avvengono per mezzo dei servizi specializzati del territorio;

3. Infine, fase della **prognosi**: in base a ciò che si è riscontrato nella fase di valutazione precedente, si esprime il parere professionale in merito alla recuperabilità delle competenze genitoriali che potrà avere prognosi negativa, ovvero quando i genitori vengono valutati incapaci di recuperare una relazione funzionale con i figli, o positiva quando la relazione viene valutata come recuperabile.
4. Qualora la prognosi sia positiva si passerà al **trattamento**, fase in cui vengono attuati tutti gli interventi utili a sostenere e supportare le capacità genitoriali e la relazione tra figlio e genitore con l'obiettivo di una futura autonomia della famiglia. Alcuni esempi possono essere: la terapia familiare o individuale, il sostegno assistenziale e l'affido familiare. Nel caso in cui la prognosi sia negativa i servizi cercheranno di accompagnare il minore e la famiglia ad un distacco per mezzo di interventi che siano pensati per diminuire il più possibile la portata traumatica dell'intervento e a soluzioni definitive per il minore, come per esempio l'adozione o l'affido sine die.
5. In caso di prognosi positiva, successivamente ci sarà la fase di **catamnesi**, in cui si effettua un accertamento post trattamento per verificare che i risultati attesi siano stati raggiunti;
6. Infine, si ha la **conclusione**, ovvero se e quando i risultati attesi sono stati raggiunti e l'emergenza di rischio di pregiudizio o pregiudizio rientra, sarà possibile chiedere al Tribunale per i Minorenni la chiusura del processo di protezione del minore, con conseguente poi autonomia della famiglia. Nel caso in cui gli obiettivi attesi non siano stati raggiunti, il Tribunale per i Minorenni valuterà l'opportunità di trovare un contesto differente di vita per il minore. (Segatto, Dal Ben, 2020, p.54)

2.4.1 Caso di Sara, Francesco e Davide

La situazione familiare dei minori era conosciuta dai servizi sociali del Comune da molti anni. Il padre è in carico al SERD per problemi di dipendenza da più di dieci anni. Ha

avuto un figlio con la prima moglie e tre con la seconda. Il Comune ha sempre sostenuto la famiglia con aiuti economici e gestendo le visite protette tra i minori e la madre, dopo che quest'ultima si era allontanata dopo la separazione dal marito.

Il Servizio Sociale del Comune ha sempre gestito la situazione in beneficenza in quanto il padre, seppur con difficoltà, collaborava con la progettualità proposta dai servizi. A causa di un grosso peggioramento della sua salute, aveva accolto anche la proposta di affidamento etero-familiare dei tre fratelli. L'affidamento è stato proposto anche perché i minori vivevano in condizioni insalubri, assistevano a scene legate alla dipendenza del padre che non erano idonee per una corretta crescita psicofisica dei bambini. Trattandosi di una situazione a rischio elevato per la continua esposizione a fattori non protettivi (tra cui la trascuratezza fisica e psicologica) mantenerli nel contesto di origine avrebbe continuato a danneggiare lo sviluppo dei minori. Dopo pochi mesi, però, i servizi hanno deciso di segnalare all'Autorità Giudiziaria in quanto il padre ha cominciato a mettere in atto azioni violente verso la famiglia affidataria e a non collaborare per consensi a visite mediche o iscrizioni a scuola. L'essere passati al contesto giudiziario ha mosso una prima reazione di allontanamento e sfiducia nei rapporti con i servizi che si è parzialmente recuperato solo dopo un lungo periodo di lavoro e ricerca di riavvicinamento con il padre.

2.6 Dilemmi etici

“Allora.. per quanto mi riguarda il dilemma .. è la difficoltà di tenere insieme i bisogni del bambino e però anche i bisogni del genitore .. ti faccio un esempio di adesso: il dilemma etico è il dover scegliere tra bambino e genitore e non poter dar aiuto a tutti”. (Bertotti, 2012, p. 45)

Il dilemma etico strettamente collegato ai servizi di tutela si definisce come dilemma strutturale, in quanto riguarda la costante necessità di trovare un bilanciamento tra i bisogni del bambino e quelli dei genitori. Fondamentalmente consiste nella ineliminabile difficoltà di capire quanto e fino a che punto è giusto puntare sul recupero e il miglioramento della relazione genitore-figlio o quanto sia meglio impegnarsi per una sostituzione delle figure genitoriali con carenze, dando così la possibilità ai bambini di crescere in un contesto differente dalla famiglia biologica, ma più sano per i suoi bisogni. Gli operatori si trovano quindi davanti a due bisogni: quello dei genitori e quello del

minore, i quali sono entrambi importanti ma a volte in contrasto tra di loro. L'operatore si trova costretto, a un certo punto, a scegliere.

I dilemmi etici possono essere vari, per esempio il più frequente solitamente è quello che si può creare tra la tutela del diritto all'autodeterminazione della persona e la tutela del suo benessere o del benessere delle persone che da questa dipendono, che può non coincidere con la sua volontà e il suo desiderio. Riguardo al contesto della tutela, questo dilemma può presentarsi nel caso in cui ciò che l'adulto ritiene giusto per sé e per i suoi figli non coincida con ciò che l'operatore valuta come sufficientemente tutelante in particolare per i minori coinvolti. Nello specifico, quindi, può essere che ciò che l'adulto ritiene opportuno per sé stesso possa non coincidere con il bisogno ed il benessere del minore. Un secondo tipo di dilemma è connesso al conflitto tra il bisogno dell'utente e quello del suo *carer*, in cui solitamente, l'operatore è chiamato a scegliere. Può accadere che il permanere a casa dei genitori del bambino possa essere un elemento protettivo per il genitore che, provato da molte fatiche della vita e dei suoi comportamenti non riuscirebbe a sostenere un nuovo livello di fallimento ma lo stesso permanere a casa dei genitori risulti ormai totalmente pregiudizievole o a forte rischio di pregiudizio per i bambini. Si crea dunque un conflitto tra il bisogno del bambino e quello del suo genitore, conflitto rispetto al quale il professionista è chiamato ad assumere una scelta che veda prevalere il benessere del minore. In generale, si può dire che:

“Il dilemma strutturale si manifesta in tre passaggi specifici, tutti in relazione al rapporto con l'Autorità giudiziaria: nella decisione sulla segnalazione, nella decisione sull'allontanamento del minore da casa, nella decisione sul collocamento a medio-lungo termine.” (Bertotti, 2012, p. 46)

La segnalazione all'Autorità giudiziaria appare dilemmatica in quanto porta a delle modifiche e dei cambiamenti alla relazione con la famiglia, andando anche a rompere un patto di collaborazione. A vivere di più questo dilemma solitamente sono i servizi di base, in particolare, gli assistenti sociali più giovani e quelli impegnati nei comuni più piccoli. Il secondo passaggio ostico sta nell'allontanamento del minore da casa, il dilemma specifico qui, risiede nella scelta tra il mantenimento della relazione genitore figlio, anche se dannosa, o la sua sospensione. Infine, l'ultimo passaggio si interroga sulle decisioni successive all'allontanamento, relative al “dopo”. Qui il dilemma risiede nel peso dato ai legami di sangue rispetto ai legami degli affetti, “il legame biologico con il genitore

naturale rispetto a quello costruito dal minore in un contesto familiare stabile in grado di proteggerlo e sostenerlo”.

Essendo il dilemma una tematica molto influente nell’operato dei professionisti, anche il Nuovo Codice Deontologico, nell’aprire il Titolo III dedicato alla descrizione delle responsabilità generali degli Assistenti Sociali, offre le indicazioni sulle modalità di fronteggiamento dei dilemmi:

“I dilemmi etici sono connaturati all’esercizio della professione. L’assistente sociale li individua e li affronta evidenziando i valori ed i principi in contrasto. Le scelte professionali che ne risultano sono la sintesi della valutazione delle norme, del sapere scientifico, dell’esperienza professionale e sono comunque indirizzate al rispetto della libertà, dell’autodeterminazione e a conseguire il minor svantaggio per le persone coinvolte. Il professionista orienta la propria condotta alla massima trasparenza circa le ragioni delle proprie scelte e documenta, motivandolo, il processo decisionale.” (Codice deontologico, 2020, art.14)

Questo articolo delinea un vero e proprio percorso, articolato in quattro tappe:

- 1° passo: **individuare** i dilemmi etici;
- 2° passo: **evidenziare** i valori e i principi contrastanti;
- 3° passo: **riflettere e decidere** sulla base delle norme, del sapere scientifico, dell’esperienza professionale e avendo presenti innanzitutto i principi della libertà, dell’autodeterminazione e del *minor svantaggio* per le persone a vario titolo coinvolte dalla decisione;
- 4° passo: **motivare e documentare** la decisione assunta e le valutazioni che hanno portato ad essa.

Il Nuovo Codice offre dunque una **pista di lavoro** assai preziosa, che può aiutare a *decidere bene* e che stimola gli operatori a *spiegare il perché* di tali decisioni, consapevoli del dovere di trasparenza a cui si è chiamati.

Questo articolo tocca un tema molto delicato, soprattutto per un Servizio come quello della Tutela Minori. Ogni scelta, ogni decisione presa ha l’obiettivo di provocare il minor svantaggio possibile per il minore, al quale deve sempre essere garantito uno sviluppo psico-fisico idoneo e un contesto da cui trarre benessere e serenità.

2.7 Alcune situazioni che portano a dilemmi etici

Un minore di pochi mesi è stato collocato in affidamento etero familiare perché nato con crisi di astinenza dovute all'uso di sostanze stupefacenti da parte della madre nel periodo della gravidanza. Premettendo che, in una situazione normale, si prediligerebbe la permanenza con la madre in quanto caregiver principale, per questo caso specifico, è stato opportuno offrire al piccolo la possibilità di vivere questi primi e delicati mesi di vita all'interno di un contesto sano per offrirgli attenzioni e cure più complete, permettendo così alla madre di iniziare un percorso comunitario di recupero per avere gli strumenti e le risorse per occuparsi di lui in un futuro. Il dilemma etico emerge nel momento in cui la madre biologica richiede di poter vedere il figlio dopo poco tempo dalla sua entrata in un contesto terapeutico. Darle la possibilità di incontrarlo potrebbe essere uno stimolo per lei per l'inizio di un buon percorso di recupero o, in caso contrario, potrebbe scatenare nella madre un senso di inferiorità rispetto alle capacità della affidataria di crescere suo figlio e una rassegnazione circa la possibilità futura di fargli da madre.

L'articolo 14 del titolo III fa anche riferimento alla trasparenza con la quale le decisioni devono essere prese. A questo proposito si ritiene giusto citare l'esempio di un caso di affidamento intra familiare di due minori ai nonni materni. In questa situazione si è sempre cercato di percorrere la strada della trasparenza lavorando insieme alla famiglia sul sedimentare un buon rapporto di fiducia. Ma se la persona, in questo caso la nonna affidataria, a un certo punto del processo di aiuto, di fronte alla necessità di offrire al nipote più piccolo (il più grande è a pochi mesi dalla maggiore età) un ambiente etero familiare più favorevole alla sua crescita e al suo sviluppo, si mettesse contro questa progettualità per paura che le venga portato via il bambino, come si agisce? La nonna affidataria è stata accompagnata gradualmente verso questo cambiamento: prima si è attivato un progetto di famiglia solidale (con la quale la nonna ha creato un ottimo rapporto) che fungesse da supporto per alcuni giorni a settimana al nucleo, poi sono stati analizzati i progressi e i cambiamenti in positivo in favore del piccolo portatore anche di una grave disabilità. Successivamente, proprio per i miglioramenti riscontrati nella vita del minore, si è proposto un progetto di affidamento etero familiare. Questa decisione condivisa da più Servizi è stata presa nell'interesse del minore. L'obiettivo del progetto è fargli conoscere un contesto di vita differente, risorse nuove e dargli la possibilità di sperimentare più realtà possibili (la nonna, avendo una certa età, un marito con

complicanze di salute a cui badare e un altro nipote da seguire, non riuscirebbe a offrirgli le stesse possibilità). Pur lavorando per mesi con i Servizi per raggiungere un progetto consensuale, si è dovuto ricorrere alla segnalazione al Tribunale in quanto la nonna ha anteposto il suo bisogno di avere il minore con lei all'interesse dello stesso.

La paura della nonna in parte si può comprendere, dopo anni in cui si occupa di entrambi i nipoti, la paura che il più piccolo venga allontanato da lei può manifestarsi sicuramente. Il fatto è che è stata attiva protagonista di ogni tappa del processo di aiuto, è stata ascoltata e resa partecipe di ogni decisione presa dai Servizi, tant'è che la scelta di affiancare una famiglia solidale al piccolo era stata presa solo dopo aver avuto il consenso della nonna, la quale aveva instaurato un buonissimo rapporto con la coppia. Inoltre, anche lei aveva preso consapevolezza dei miglioramenti fatti dal piccolo nel periodo di affiancamento della coppia, in più le richieste di poter passare più tempo con loro non potevano essere che un chiaro segnale di benessere provato dal bambino. La grande difficoltà sta nel fatto che, davanti all'evidenza di un raggiungimento di equilibrio e stabilità, la paura del cambiamento non faccia rendere conto dei reali bisogni di chi si ha attorno.

Capitolo 3

Ascoltando la voce degli operatori

Intervistare, dare voce ai professionisti del Distretto 5 Padova Sud, è stata un'idea nata successivamente al tirocinio formativo svolto nella sede di Monselice appartenente all'ULSS 6 Euganea. Il servizio specialistico presso cui si è svolto il tirocinio lavora secondo delega parziale, ovvero che la tutela minori rimane in capo ai Comuni; perciò, la comunicazione non è diretta ma indiretta, ciò vuol dire che i rapporti principali avvengono tra Autorità Giudiziaria e Comuni, i quali poi si rifanno del sostegno e supporto dei servizi specialistici. Nonostante ciò, si è avuto modo di riconoscere che alcune problematiche di queste comunicazioni pesino non solo sull'operato del singolo ma di tutti coloro che si occupano di un determinato caso e del minore stesso. Per esempio, un'incomprensione nella relazione tra Comune e Autorità Giudiziaria può portare ad un rallentamento nella presa di decisione che, a sua volta, si rifà sul singolo operatore del Comune, sui servizi specialistici ma soprattutto sul minore e sulla sua famiglia. Da qui la volontà di svolgere un'indagine circoscritta per cercare di mettere a fuoco quali possano essere le difficoltà più grandi per quanto riguarda la comunicazione e individuare degli strumenti, delle azioni da mettere in atto per migliorare questi rapporti e renderla efficiente ed efficace. A questo punto, l'utilizzo dell'intervista e la disponibilità dei professionisti quali Assistente Sociale, Educatori, Psicologi e Psicoterapeuti appartenenti ai servizi specialistici del Distretto 5 Padova Sud ha permesso di ascoltare la loro esperienza e il loro punto di vista riguardo il rapporto tra Servizi e Autorità Giudiziaria. Si è lasciata anche la possibilità di esprimere la loro opinione riguardo a delle possibili idee per migliorare i rapporti e le comunicazioni. Importante è sottolineare che questo strumento vuole un modo per poter ragionare sul tema della comunicazione tra le istituzioni ed individuare gli spazi di miglioramento per sé e per gli altri operatori.

3.1 Il contesto dell'indagine

Le interviste intendono raccogliere le opinioni e la visione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria da parte dei Servizi Sociali in ambito Tutela Minori. Alla luce dell'obiettivo si è ritenuto opportuno svolgere l'indagine coinvolgendo differenti professionalità e non solo dal punto di vista degli Assistenti Sociali.

Tutte le interviste sono state realizzate nel contesto della Regione Veneto, in particolare nel Distretto 5 Padova Sud, territorio nel quale la Tutela dei Minori opera con una delega parziale, questo significa che la funzione di Tutela Minori rimane in capo ai Comuni che hanno delegato alla ULSS 6 il Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) e il Servizio Educativo Territoriale (SET).

3.2 Le fasi delle interviste

L'obiettivo complessivo è stato dunque quello di intervistare gli operatori del Distretto 5 Padova Sud per cercare dalla loro diretta esperienza professionale di trovare delle risposte ad alcuni interrogativi sorti in sede di tirocinio. Nello specifico, si è indagato sulle eventuali problematiche nel rapporto tra i Servizi Sociali in ambito Tutela Minori e l'Autorità giudiziaria e sugli strumenti che potrebbero essere messi in atto per risolvere tali problematiche. Nel complesso il lavoro è stato svolto tra il mese di settembre 2021 e novembre 2021.

Nel prossimo paragrafo si descriverà il processo attraverso cui sono state create le interviste da sottoporre ai professionisti della Tutela Minori di Padova Sud. Costruito lo strumento si è passati allo svolgimento delle interviste e, in ultimo, all'analisi dei dati.

3.3 La costruzione dello strumento e le aree indagate

La fase preparatoria dell'intervista si è rivelata articolata, in quanto si è cercato di costruire uno strumento imparziale, che non discriminasse l'operato di nessuno. Infatti, come già evidenziato, questa indagine ha l'obiettivo di far emergere le eventuali difficoltà del rapporto senza cercare colpevoli in una specifica professione. Dall'altro lato, però,

l'indagine è stata costruita in modo tale che ogni professionista si sentisse libero di esprimersi sul proprio vissuto lavorativo e dando anche la possibilità di pensare a degli strumenti da mettere in pratica per far sì che, *“come gli strumenti di un'orchestra, le diverse culture si accordino per produrre musica e non rumore”*. (Luzzato, 2017, p. 40)

Attraverso le interviste, ci si è prefissati di raccogliere dati in merito a:

- *profilo professionale* degli operatori che lavorano in Tutela Minori, raccogliendo quindi informazioni in riferimento a: età, ultimo titolo di studi conseguito, iscrizione all'albo professionale, anni di lavoro in tutela minori e quelli di lavoro nell'organizzazione attuale, che territorio copre il servizio presso cui lavorano;
- *carichi di lavoro*, ovvero quanti casi mediamente si presentano al Servizio;
- *rapporti con l'Autorità Giudiziaria*: la relazione con il Tribunale per i Minorenni, la frequenza con cui si chiede un intervento da parte dell'Autorità Giudiziaria, le criticità che si riscontrano nel rapporto e gli strumenti che possono essere messi in campo per avere una buona comunicazione.

Nello specifico, lo strumento era composto da 14 domande, come di seguito:

1. Il suo anno di nascita?
2. L'ultimo titolo di studio conseguito
3. A quale albo è iscritto
4. Per quanti anni ha lavorato presso il servizio Tutela Minori, ci lavora anche attualmente?
5. Il servizio minori in cui opera, o operava, fa capo ad un comune oppure ad una AULSS?
6. Il servizio presso cui opera/ha lavorato copre un territorio di quanti Comuni? E di quanti cittadini?
7. Mediamente in un anno quanti casi si presentano all'attenzione del Servizio Tutela?
8. Per quanti di questi casi, in media, è richiesto l'intervento dell'Autorità Giudiziaria?
9. Nelle segnalazioni all'Autorità Giudiziari delle situazioni di rischio di pregiudizio o di pregiudizio, oltre alla rilevazione degli elementi di rilievo, formula anche delle ipotesi di intervento?

10. Nella sua esperienza quali sono le eventuali problematiche incontrate nella relazione con il tribunale per i Minorenni?
11. Nella sua esperienza le tempistiche del Tribunale per i Minorenni in risposta a segnalazioni del Servizio Sociale Comunale sono state adeguate alle necessità operative?
12. Nella sua esperienza è capitato che i contenuti dei decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni fossero discordanti rispetto a quanto da voi ipotizzato? Con quale frequenza? Cosa accade in questi casi?
13. Nella pratica quotidiana accade che i decreti emessi dall’Autorità Giudiziaria possano restare inattuati?
14. Secondo lei quali sono le criticità che dovrebbero essere risolte nel rapporto con l’Autorità Giudiziaria? Che strumenti potrebbero essere introdotti per risolvere queste problematiche?

3.4 Descrizione dei professionisti intervistati

L’intervista è stata sottoposta a 7 professionisti, nello specifico:

- Assistente Sociale coordinatrice dell’equipè del Centro Affidato e Solidarietà Familiare distretto 5 Padova Sud;
- Assistente Sociale del Consultorio Familiare del distretto 5 Padova Sud;
- Assistente Sociale UOC disabilità e non autosufficienza che ha lavorato nell’ambito minori per circa vent’anni;
- Psicologa psicoterapeuta del Serd che ha lavorato presso la Neuropsichiatria Infantile del distretto Padova Sud;
- Psicologa del Consultorio Familiare del distretto 5 Padova Sud;
- Psicologa dell’equipè del Centro per l’Affido e Solidarietà Familiare del distretto 5 Padova Sud;
- Educatore Professionale dell’equipè del Centro per l’Affido e Solidarietà Familiare del distretto 5 Padova Sud.

Dalle analisi effettuate, tra i professionisti intervistati del distretto Padova Sud è emersa

una significativa prevalenza del genere femminile.

Per quanto riguarda l'età, gli intervistati hanno in media 48 anni. I valori massimi e minimi rivelati risultano essere, da un lato, 38 anni di età (in 2 casi) e, all'estremo opposto, 58 anni (in un solo caso).

Per l'albo professionale, possiamo dire che:

- 3 operatori sono iscritti all'ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, sezione A;
- 1 operatore è iscritto all'Albo TSRM-PSTRP;
- 3 operatori sono iscritti all'ordine degli Psicologi e psicoterapeuti.

In media gli intervistati lavorano o hanno lavorato all'interno dei servizi tutela da almeno 6 anni. Il 100% degli intervistati opera in un servizio che fa capo ad una ULSS e in media, gli intervistati lavorano in un servizio che copre un territorio di 34 Comuni, per una media di circa 34248 abitanti.

Per quanto riguarda il tema dei carichi di lavoro, è emerso che la media in un anno è di 44,9 casi per ogni Servizio, di cui più del 50% richiede l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

3.5 Il cuore dell'indagine

Ora andremo a presentare i risultati relativi al *tema dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria*, il cuore dell'indagine. Attraverso lo strumento dell'intervista si è riusciti a raccogliere le opinioni di alcuni professionisti del Distretto 5 Padova Sud in merito al rapporto, le criticità riscontrate e gli strumenti da adottare per una buona comunicazione tra Servizi Sociali in ambito Tutela Minori e Autorità Giudiziaria.

Come si accennava in precedenza, gli intervistati lavorano presso il Distretto 5 Padova Sud dell'ULSS 6 Euganea, zona in cui si opera tramite delega parziale alle ASL da parte dei comuni delle funzioni socio-assistenziali. Questo vuol dire che la titolarità della tutela minori è in capo ai Comuni e che l'ULSS si occupa delle valutazioni della situazioni per mezzo dei servizi specialistici. Una domanda dell'intervista chiede quindi se, nelle segnalazioni all'Autorità Giudiziari delle situazioni di rischio di pregiudizio o di pregiudizio, oltre alla rilevazione degli elementi di rilievo, i professionisti formulano anche delle ipotesi di intervento. Le risposte sono state le seguenti:

Allora diciamo che la segnalazione concreta all'autorità giudiziaria viene fatta dal servizio sociale comunale. Quello che ci viene richiesto nelle UVMD di Tutela Minori è, tra i vari servizi coinvolti, quindi con il consultorio familiare, con l'età evolutiva e con noi del servizio affido di formulare in sede di progetto quadro, un'ipotesi di intervento in cui appunto ogni servizio definisce le sue attività e i suoi obiettivi. (INT. 1 AS)

Allora dipende, nel senso che se è una segnalazione in urgenza in cui mi arriva una notizia di reato su una situazione di non conosco il caso intanto facciamo la segnalazione chiedendo degli interventi più di tutela. Nel momento in cui arriva una segnalazione che parte su una situazione già conosciuta si fa un'ipotesi e poi si chiede l'avallo del giudice soprattutto quando l'ipotesi è un allontanamento e si pensa già a una famiglia affidataria o a una comunità. (INT.2 PSI attualmente NON in tutela)

Si certo. Allora la segnalazione proviene dal comune perché è l'ente diciamo che assume la responsabilità rispetto alla tutela del minore ed è diciamo il soggetto che ha la responsabilità di inviare la segnalazione, però la decisione viene presa all'interno della UVMD, per cui il progetto e il tipo di intervento si decidono nello spazio delle UVMD. Quindi anche il comune da solo per carità sulla carta potrebbe anche decidere il tipo di intervento ma di fatto questo non avviene quasi mai. Ci sono altri aspetti che incidono sulle decisioni del comune. Comune significa assistente sociale del comune e significa anche amministrazione comunale significa che ci sono anche aspetti politici che poi incidono, nel senso che l'assistente sociale è il tecnico che concorre per quanto riguarda alcuni aspetti decisionali e partecipa alla UVMD, poi l'assistente sociale del comune insieme agli altri tecnici partecipano alla UVMD firma il verbale, poi ritorna presso il suo ente e poi lì subentrano altri passaggi che di fatto sono dei passaggi politici fortemente anche vincolati a limiti legati per esempio alle risorse economiche insufficienti, quelle pesano fortemente. Io ho visto talvolta progetti non decollare perché magari verso fine anno le risorse di bilancio non erano più disponibili. (INT. 4 AS)

Complessivamente si evince che le decisioni sono in capo al Comune, ma le ipotesi di intervento vengono fatte in sede di UVMD insieme agli altri professionisti. Interessante è il passaggio di un'Assistente Sociale che afferma che successivamente alle ipotesi di intervento e al progetto quadro, le decisioni ultime vengono prese dall'Assistente Sociale del Comune ma vengono in qualche modo "plasmate" anche dall'amministrazione

comunale ovvero a livello politico sulla base delle risorse del singolo Ente. Sarebbe importante approfondire questo argomento, per capire quanto l'influenza politica e il problema delle risorse incidano nelle decisioni finali e se venga quindi garantita la priorità al supremo interesse del minore.

3.6 Eventuali problematiche legate alla comunicazione

Nell'introduzione si è parlato dell'evoluzione negli anni del rapporto dei Servizi con l'Autorità Giudiziaria. Per avere un quadro più specifico di come avvenga la comunicazione sono state poste agli intervistati differenti domande sull'argomento. La prima chiede quali siano le eventuali problematiche riscontrate nella relazione con il Tribunale per i Minorenni. Le risposte sono state le seguenti:

Nella relazione con il tribunale per i minorenni quindi parlando proprio del provvedimento che emette il tribunale per i minorenni ritengo intanto che ci sia un gap legato al momento di vita. Mi spiego meglio: nel momento in cui io operatore chiedo al tribunale, rappresento un bisogno di vita legato alla situazione di quel minore. Ecco, qui c'è uno scollamento talvolta macroscopico tra la risposta che mi perviene da parte del tribunale e il bisogno rappresentato da parte del servizio. Se io, servizio, il giorno x presento al tribunale il bisogno di quel bambino mi attendo che in tempi celeri io abbia i requisiti giuridici per poter dare risposta e protezione ai bisogni di quel bambino. Se la risposta mi arriva in tempi lunghi, la risposta non rifletterà più quel che è accaduto alla vita di quel bambino, cioè la vita del bambino della sua famiglia è plastica, accadono cose nuove differenti, perciò, quando mi arriva la risposta del tribunale sono accadute altre cose. La vita del bambino e della sua famiglia è in evoluzione, i tempi sono lunghissimi del tribunale e quindi questo secondo me è il problema veramente prevalente. Di contro, tra l'altro, il tribunale si attende delle relazioni velocissime che invece richiedono un'analisi, un'accuratezza da parte dei servizi, un approfondimento che è necessario e di contro abbiamo dei provvedimenti che talvolta non riflettono più quelli che erano i bisogni e le necessità del bambino, dei minori. (INT. 4 AS)

Sicuramente le tempistiche, l'impossibilità di avere degli interlocutori all'interno del tribunale che possano essere contattati per avere informazioni rispetto all'andamento delle procedure, si rimane in attesa senza capire il motivo. C'è tutto un lavoro che viene trasmesso poi si

recepisce la risposta in tempi estremamente variabili e non ci sono figure come dire che curano poi la mediazione in questi passaggi, cioè è tutto molto procedurale, molto formale e molto di passaggio di documenti. (INT. 5 PSI)

Dalla maggior parte delle risposte emerge come problematica principale: il tempo. I professionisti segnalano come il tempo del bambino e della sua famiglia siano differenti rispetto ai tempi di risposta dei tribunali, rischiando che nel tempo di attesa la situazione peggiori o degeneri. Altri ancora affermano che sì, il problema principale sono le tempistiche ma non sempre. Infatti, alcune volte i tempi di risposta sono rapidi, altre volte bisogna aspettare mesi, se non anni per una situazione. L'interrogativo principale dei professionisti sta proprio qui:

Non riusciamo bene a capire a volte dove' che il meccanismo si rallenta o non si rallenta. Insomma, se riuscissimo a capire quali strumenti utilizzare per avere più risposte veloci sarebbe utile, perché in alcune situazioni appunto dove il pregiudizio è già concreto aspettare due anni è qualcosa che non risponde all'interesse del minore ecco. Spesso sento le mie colleghe assistenti sociali dei comuni che cercano di sollecitare tramite pec perché al telefono è difficile trovare qualcuno in cancelleria che risponda. (INT. 1 AS)

Ecco, a proposito di pec di sollecito, altri elementi emersi sono quelli di non saper con chi comunicare, di non sapere chi contattare per sollecitare una situazione o per un'emergenza:

Per esempio, capita che il genitore si porta via il ragazzo in una visita protetta, che devi fare? Parte la segnalazione quindi ok mandiamo via fax via qua, via la, aspetti un provvedimento e magari non arriva niente e fin tanto che il tribunale non si esprime tu non è che smetti di tutelare un bambino devi comunque fare gli interventi. (INT. 7 AS)

3.7 Tempistiche idonee alle necessità operative

Ritornando alla prima problematica riscontrata, ovvero quella della tempistica, si può dire che, come risposta ha anticipato la domanda successiva dell'intervista, che appunto

chiede ai professionisti se le tempistiche di risposta del Tribunale per i Minorenni sono solitamente adeguate alle necessità operative dei Servizi. Alcuni intervistati hanno comunque affermato:

Mi viene da dire che nel 30% delle situazioni sì, sono adeguate. Ci sono casi eccezionali come quello dei 20 giorni citati prima però per altre situazioni le risposte veramente arrivano molto molto dopo la segnalazione. (INT. 1 AS)

No, sono molto in ritardo rispetto alle segnalazioni che vengono fatte dal servizio sociale comunale. Poi ci si fida dei servizi sociali comunali perché non è che ci mandano le copie delle segnalazioni però affermano in équipe che segnalano ma che non ricevono risposta quindi riporto quello che dicono loro. (INT 3 ED)

Altri ancora dicono:

Mi sembra che la risposta alla segnalazione sia sempre abbastanza veloce nel senso che di fronte a una segnalazione di un minore in situazione di rischio di pregiudizio mi sembra che il tribunale si esprima in tempi abbastanza veloci disponendo tutta una serie di azioni atte a valutare la situazione in maniera più dettagliata. È diverso quando invece su quelle stesse situazioni poi si chiede al tribunale di esprimersi rispetto ad altre azioni rispetto alla progettualità futura e lì allora le tempistiche si attendono, si allungano. (INT. 5 PSI)

Beh, insomma, nei primi anni in cui ho lavorato le risposte non arrivavano mai, si aspettava si aspettava ed era sempre tutto dentro l'attesa del decreto del tribunale e non sempre si sapeva che si poteva fare dell'altro, per cui si temporeggiava in attesa del decreto del tribunale, poi arrivava il decreto e ok correvi per attuarlo. Il decreto va sempre attuato e poi va modificato, questa era la scuola che avevamo, prima si attua, prima si obbedisce e poi eventualmente si cambia o contestualmente si comincia a lavorare per un cambiamento o per una richiesta di modifica. Le tempistiche sono state all'inizio molto lunghe, bisognava aspettare molti mesi, poi c'è stata una sorta di modifica per cui le risposte sono arrivate abbastanza veloci, in tempi più celeri. Da quello che ho potuto vedere io, insomma, negli ultimi 3/4 anni di lavoro il tribunale ha risposto in maniera un po' veloce. (INT. 7 AS)

Positivo è sentire che, rispetto ai tempi passati, secondo il parere di uno degli intervistati, le tempistiche si siano accorciate.

3.8 Attuazione dei decreti da parte dei Servizi

È stato chiesto poi se fosse mai capitato che un decreto emesso dall'Autorità Giudiziaria fosse rimasto inattuato. Si è indagato sia su questo sia sul motivo per il quale è rimasto inattuato. Le risposte sono state differenti:

Allora in realtà nei miei 5 anni di esperienza ho visto solo, al di là dei casi che abbiamo detto prima, in cui il decreto non corrisponde al progetto presentato dai servizi e quindi si propone subito al tribunale di rivederlo, due situazioni in cui fondamentalmente il Comune che aveva la tutela del minore ha preso troppo tempo. Cosa vuol dire, fondamentalmente che il decreto era da attuare subito e la collega del comune ha aspettato troppo, nel senso 1-2 mesi, per poi chiedere al tribunale appunto di avere ancora una proroga per poter ultimare alcune analisi di alcuni dati prima di procedere. (INT. 1 AS)

Allora negli storici che ho visto quindi non dove c'ero io ho trovato alcune situazioni di mancato adempimento del decreto. Per esempio, c'è stato un allontanamento fatto tanti anni dopo rispetto al decreto perché il Comune non è riuscito a intervenire nel senso che l'autorità giudiziaria aveva emesso l'allontanamento di una bambina che era piccola 4- 5 anni ma i genitori si sono blindati in casa e questo tipo di intervento non è stato possibile, poi la ragazzina è stata allontanata che ne aveva 16. (INT. 3 AS)

Può esserci anche questo [...] Rispetto invece ai bambini affidati può essere che non si trovi mai lo psicologo che fa fare la psicoterapia, non trovi l'appuntamento giusto nel servizio pubblico o devi andare al privato. Per cui alcune parti dei decreti possono essere più difficili da attuare per assenza di risorse o per assenza di occasioni o per anche inadempienza degli adulti. Le ragioni, quindi, sono quelle che dicevo: l'atteggiamento dei servizi, le competenze, le risorse dei servizi che lo ricevono, oppure le persone interessate dal decreto che non accettano le disposizioni del tribunale. (INT. 7 AS)

Si afferma che il decreto è rimasto inattuato per tempistiche molto lunghe da parte dei Servizi. Ciò che viene definito dal Tribunale deve essere messo in pratica dopo poco, non attuare quello che è stato stabilito comporta anche conseguenze penali. Per quanto un'azione di questo tipo sia grave, c'è da dire anche che, nei comuni di questo territorio, il turnover è molto frequente, quando gli operatori sono in servizio lo sono per poche ore alla settimana e riuscire a stare al passo con tutti i casi è davvero difficile. Un'altra

conseguenza delle scarse risorse dei comuni viene sottolineata dall'intervistata 7, in cui si afferma l'impossibilità, a volte, di supportare gli utenti da parte del servizio pubblico, indirizzandoli quindi a un servizio privato. Un altro motivo per il quale un decreto può rimanere inattuato viene definito nella seconda intervista. Può capitare anche che, un decreto rimanga inattuato perché nessuno riesce a metterlo in pratica.

3.9 Pareri discordanti

Si è domandato poi se ai professionisti è mai capitato che un decreto, emesso dal Tribunale fosse discordante rispetto a quanto ipotizzato dai servizi, con quale frequenza e cosa accade in questi casi. La frequenza riscontrata è stata molto bassa. Si ritiene opportuno però citare alcune situazioni:

Si allora non è così frequente eh, noi siamo operatori di servizi specialistici, collaboriamo con i comuni quindi le nostre son azioni che vengono allegate alle relazioni del Comune. Qui, secondo me, c'è anche uno scollamento tra le nostre relazioni specialistiche e la relazione del comune, nel senso che io che sono servizio specialistico posso scrivere delle cose e richiedere un certo tipo di intervento e il comune può anche chiedere l'opposto, perciò che cosa farà il tribunale? Deciderà secondo coscienza. La regia ce l'ha il comune, la regia ce l'ha il comune nel senso che è lui che raccoglie gli atti e l'invia al tribunale ecco però la domanda è, c'è coerenza di contenuti? Il comune deve essere coerente con il pensiero del suo referente che è il politico; quindi, c'è un problema proprio di fondo. Poniamo che ci sia un comune dove l'amministrazione non abbia l'intenzione di spostare o di allontanare o di inserire in comunità un minore può essere che anche il messaggio che pervenga al tribunale attraverso la relazione di quell'operatore sia un messaggio molto più morbido, rispetto a ciò che era emerso in sede di UVMD. (INT. 4 AS)

Assolutamente si, con quale frequenza? 4% cosa accade in questi casi eh beh, sono state prese delle decisioni che erano contrarie alle valutazioni delle UVMD. Ricordo un caso di un bambino per il quale era stata aperta l'adottabilità ed era una situazione di abbandono e rischio pregiudizio e poi è rimasto in affidamento intra-familiare che ancora attualmente ha bisogno di essere fortemente monitorato perché ha delle pesanti carenze ma il tribunale non ha avallato un affidamento etero familiare che funzionava molto bene. Oppure il tribunale chiede una

valutazione delle competenze genitoriali in situazioni di famiglie multiproblematiche al sesto figlio allontanato ecco, mi pare parlino da soli i casi. I primi quattro in affido, la quinta in adozione e adesso l'ultima è in una comunità madre-bambino, cioè io mi chiedo cosa può essere cambiato magicamente al sesto figlio. Questo fa perdere tempo, sia a noi ma fa anche perdere tempo utile per avere un contesto protettivo per i bambini perché se penso al caso della quinta sorella che hanno dato in adozione è stata data la adottabilità perché è finita in pronto soccorso cianotica. Insomma, non stiamo parlando di dettagli ma di elementi abbastanza gravi. (INT. 3 ED)

Emergono problematiche su due piani:

- La collaborazione con i servizi sociali comunali
- La decisione opposta al progetto d'intervento di tutti i servizi

Ancora una volta emerge la collaborazione con i servizi sociali comunali che da un lato, è favorevole per la buona riuscita di un progetto, dall'altro, a volte, può ribaltare la situazione. La domanda che può essere posta qui è capire cosa si può fare per far sì che ciò che viene deciso in sede di UVMD sia poi quello che viene condiviso con il Tribunale per i Minorenni. Succede poi a volte che, per situazioni gravi come quelle della seconda citazione, in cui anche i servizi sociali comunali rimangono fermi sulle decisioni prese in precedenza il Tribunale si esprima in maniera diametralmente opposta. Essendo che i servizi sono a stretto contatto con il caso e conoscono bene la situazione è necessario che facciano di tutto per far comprendere al Tribunale la gravità della situazione.

3.10 Problematiche da risolvere e ipotesi di nuovi strumenti

Arriviamo infine all'ultima domanda che voleva evidenziare le problematiche da risolvere con l'Autorità Giudiziaria e gli strumenti che potrebbero essere introdotti per risolvere tali problematiche.

Le problematiche riscontrate e già accennate in precedenza sono:

- La comunicazione complessa tra Servizi e Autorità Giudiziaria;
- I tempi;
- La frammentazione del territorio;
- La distanza tra Servizi e Autorità Giudiziaria.

Gli strumenti proposti invece sono stati:

Una mail o la possibilità di essere ascoltati un po' di più in udienza possano essere delle strategie per migliorare la comunicazione. Capisco che questo significhi appesantire il lavoro del tribunale perché sono tempi anche questi sempre dedicati, però nella mia esperienza quotidiana assistiamo ad udienze ovviamente con genitori biologici, ma a volte troppo poco ancora con i genitori affidatari e con noi servizi invece è proprio raro. Ritengo possa essere una strategia utile perché, anche i giudici, forse, leggendo le nostre relazioni avrebbero bisogno di qualche specifica in più e magari questo potrebbe aiutare anche nel prendere decisioni più ottimali e a collaborare meglio. (INT. 1 AS)

Sicuramente fare degli incontri come tavoli di lavoro tra tutela e autorità giudiziaria penso che potrebbero essere importanti anche per creare un linguaggio più comune nel senso che c'è un gruppo di tecnici specializzati in un linguaggio tecnico che si confronta con un altro gruppo di tecnici che hanno un altro tipo di linguaggio ecco. Il fatto di mettere assieme un po' di più queste due tecniche e questi due linguaggi e poter essere anche un po' più chiari su quello che l'altro si aspetta reciprocamente penso che potrebbe creare meno fraintendimenti. Non penso tanto a dei convegni di condivisione ma dei gruppi di lavoro territoriali in cui appunto i servizi tutela o chi gestisce la tutela possano avere dei tavoli di confronto con i giudici o avvocati. (INT. 2 PSI)

Noi, avendo la tutela delegata, dobbiamo sempre fare un passaggio in più con il servizio sociale e i servizi sociali devono fare un altro passaggio in tribunale. Questa cosa frammenta e allunga i tempi. Quindi che strumenti potrebbero essere introdotti? (INT 3 ED)

Quindi fare delle formazioni condivise sarebbe ottimo, nel passato laddove si sono condivise delle formazioni trasversali con operatori, con avvocati e giudici si sono costruiti dei modelli di intervento, delle linee guida e delle buone prassi. (INT. 4 AS)

Bisognerebbe far sì che ci fossero delle figure intermedie tra tribunale e i servizi al fine di poter dialogare con maggiore facilità. (INT. 5 PSI)

C'è stato un periodo per cui il tribunale per i minorenni era ridotto all'osso e quindi era anche proprio difficile rapportarsi con il giudice direttamente o avere un tramite che potesse in qualche maniera darti indicazioni quindi forse che il tribunale rimpolpi un po' il personale che fa da tramite tra la figura del giudice e quella dei servizi. (INT. 7 AS).

CONCLUSIONI

Nell'ultimo capitolo sono emerse sia le difficoltà nella comunicazione tra servizi e autorità giudiziaria sia dei possibili strumenti da mettere in atto per migliorare i rapporti. Le problematiche, come precedentemente accennato, risiedono nelle tempistiche, nella distanza tra gli enti, nei linguaggi differenti e nella frammentazione del territorio. Si è visto che quando si parla di difficoltà ci si rifà anche a delle problematiche legate al lavoro secondo un approccio di delega parziale. La delega permette sì agli operatori dei servizi specialistici di fare le proprie analisi e valutazioni, ma queste poi devono passare per i comuni, con i quali è possibile che nascano delle incomprensioni o una mancata coerenza tra ciò che si è valutato e quello che in concreto viene attuato. Infatti, come alcuni intervistati hanno affermato, i comuni si rifanno al loro referente che è il politico e questo, insieme alle risorse economiche a disposizione, può mettere in difficoltà la buona riuscita di un progetto. Inoltre, parlando sempre di delega, i servizi specialistici devono comunicare con il comune, il quale poi potrà interfacciarsi con l'autorità giudiziaria. Questo, per alcuni intervistati, frammenta di molto l'operatività dei servizi e allunga molto i tempi di lavoro. Quindi, si evince che i problemi legati alle tempistiche non risiedono solo nel rapporto servizi e autorità giudiziaria ma anche nella comunicazione tra i diversi servizi. Proprio per questo dalle interviste, nello specifico nell'ultima domanda inerente ai possibili strumenti di miglioramento delle comunicazioni è emersa la proposta della tutela direttamente in capo alla Ulss, quindi la richiesta di poter lavorare secondo delega totale. Sia per quanto riguarda le tempistiche di comunicazione tra i diversi servizi sia tra questi e l'autorità giudiziaria è di fondamentale importanza ricordare che, per quanto sia necessario valutare tutta la situazione al fine di proporre un progetto appropriato per la vita del minore, è doveroso dare risposte in tempi consoni, al fine di non ricadere nella situazione in cui, un decreto emesso non rispecchi più la vita del minore. Se la risposta arriva in tempi lunghi, troppo lunghi, ciò che si è deciso non rifletterà più quello che è accaduto nella vita del bambino. Il contesto di vita del minore

potrà essere migliorato, oppure durante il periodo di attesa essere peggiorato. Oltre alle problematiche riscontrate su una situazione che può degenerare c'è anche da tenere a mente che:

“Spesso il tribunale non risponde in tempi consoni rispetto all'età evolutiva, perché i tempi di un adulto come noi o sei mesi nostri sono diversi dei sei mesi di un bambino di due anni.”

Questa affermazione avvenuta in sede di intervista da un professionista viene confermata anche dalla letteratura:

“Il tempo non è solo quantità lineare, ma anche qualità e cambia mentre trascorre. C'è un ritmo, diverso momento per momento [...] Poiché non solo il singolo, ma l'intero sistema è in movimento, c'è un tempo opportuno per entrare nel sistema cui appartiene il bambino, proprio come si “entra” nel gioco del salto con la corda o si prende un treno in corsa: seguendo il ritmo del movimento con gli occhi o correndo a fianco del vagone, fino al momento scelto in cui si salta su o dentro. La scelta del tempo giusto è fondamentale per la riuscita dell'operazione.” (Luzzato, 2017, p. 46).

Come afferma l'autore, tutti coloro che lavorano per la cura e tutela del bambino sono in movimento e hanno un tempo, c'è il tempo della decisione, che caratterizza il lavoro della giustizia e il tempo dell'intervento, che caratterizza quello dei servizi. Questi due tempi però, come citato prima, devono riuscire ad entrare nel sistema cui appartiene il bambino e riuscire ad andare a tempo con quest'ultimo.

Ulteriori problematiche emerse risiedono nella comunicazione tra i servizi e l'autorità giudiziaria e le difficoltà riscontrate nei linguaggi diversi. Per comunicare con migliore facilità le proposte fatte da alcuni intervistati sono state quelle di individuare delle figure intermedie che possano fare dai mediatori e da collanti tra i due sistemi o l'utilizzo di mezzi di comunicazione differenti per una relazione più stretta. Queste potrebbero essere delle proposte efficienti se consideriamo le difficoltà riscontrate dai professionisti:

“La comunicazione è complessa, ovviamente deve essere scritta però ha tempi anche lunghi quindi quello che succede è che spesso, quando si è in situazioni anche urgenti e non potendo avere un rapporto diretto; quindi, non potendo avere un numero di telefono del giudice onorario piuttosto che del presidente, insomma di qualcuno con cui poter parlare per avere qualche indicazione in tempo reale, ci si trova molto in difficoltà. Questo è un grosso problema perché appunto quando nella pratica e nell'attività quotidiana c'è bisogno di prendere decisioni importanti, avere la possibilità di una comunicazione anche via mail, che quindi potrebbe essere sempre per iscritto però almeno veloce, forse

ecco agevolerebbe e si lavorerebbe tutti molto meglio. E con lavorare meglio mi riferisco anche al tribunale, perché io mi rendo anche conto che coloro a cui diamo la responsabilità di prendere decisioni sono persone che devono basare le loro decisioni su relazioni e quindi su documenti scritti, ciò vuol dire interpretare quello che uno scrive (e sappiamo bene che uno può scrivere bene e scrivere male), soprattutto poi non hanno il rapporto diretto con l'utenza. Per carità nelle udienze c'è un rapporto diretto, certo, però gli manca tutta quella relazione diretta con la situazione ecco”.

La proposta di una figura intermedia, che per esempio, nel caso del distretto 5 di Padova Sud, potrebbe essere una figura delegata dai 44 comuni, dando così la possibilità all'autorità giudiziaria di interfacciarsi con un solo interlocutore piuttosto che 44, potrebbe risolvere le problematiche riscontrate da questa professionista che evidenzia la necessità di poter comunicare in maniera più veloce e fluida, per telefono o via mail, con l'autorità giudiziaria. La figura del mediatore potrebbe essere la persona che comunica in maniera diretta veloce e fluida, per telefono o via mail, con l'autorità giudiziaria per conto dei servizi di tutela minori che rappresenta. A questa proposta però si devono evidenziare due difficoltà. La prima è che la figura del mediatore potrebbe mettere a repentaglio la posizione di terzietà della figura giudiziaria e l'altra è che probabilmente non ci sarebbero sufficienti risorse per poter creare una posizione di questo tipo.

Uno strumento più facile da mettere in pratica e che potrebbe migliorare le difficoltà legate alla comunicazione e ai diversi linguaggi dei sistemi, potrebbe essere la creazione di tavoli di lavoro o dei corsi di formazione comuni tra servizi e giudici e avvocati. Questi incontri potrebbero far incontrare i diversi linguaggi e cercare di trovare un punto in comune, non solo, potrebbero permettere ai diversi membri dei diversi sistemi di costruire dei modelli di intervento e buone prassi comuni.

Bibliografia

- Allegri, E. e Dellavalle M. (2021). Complessità e Interdisciplinarità: L’apporto Del Servizio Sociale Nel Sistema Di Tutela Dei Minorenni. *MINORIGIUSTIZIA*, no. 1, pp. 51–60.
- Bertotti, T. (2012) *Bambini e famiglie in difficoltà: teorie e metodi di intervento per assistenti sociali*. Carocci Faber.
- Codice deontologico dell’assistente sociale (2020)
- MINORIGIUSTIZIA*, no 2017-2, pp. 30-37.
- Luzzato, L. (2017). Bisogni e diritti dei minori nei rapporti tra servizi e giustizia. *MINORIGIUSTIZIA*, no. 2017-2, FrancoAngeli Edizioni, pp. 38–51.
- Olivetti Manoukian, F. (2021). Servizi Integrati: Perché, Quando, Come. *MINORIGIUSTIZIA*, no. 1, pp. 12–22.
- Pricoco, M. F. (2017). Bisogni e diritti, punti di vista, prassi virtuose e criticità nei rapporti giustizia e servizi: la prospettiva del Tribunale per i minorenni.
- Regione Veneto (2008). *La cura e la segnalazione: le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Veneto*. s.l.
- Regione Veneto (2013) *Linee di indirizzo per la comunicazione tra Servizi Socio-Sanitari e Autorità Giudiziarie*.
- Segatto B. e Dal Ben A. (2020). *Decisioni difficili: bambini, famiglie e servizi sociali*. FrancoAngeli.

Sitografia

<https://cnoas.org/wp-content/uploads/2020/03/Il-nuovo-codice-deontologico-dellassistente-sociale.pdf>

<https://www.parlamento.it/parlam/leggi/003281.htm>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1983/05/17/083U0184/sg>